



CONSOLI: sul giudizio del Governo in relazione alla pretestuosità delle contestazioni mosse dall'ufficio del Genio civile alla USL n. 1 di Taranto in merito alla ristrutturazione dell'ospedale di Castellaneta (4-02986) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	Pag. 3726	edilizia nel comune di Aliano (Matera) e sulle iniziative da assumere con urgenza al fine di risolvere il problema dell'emergenza abitativa (4-01619) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	Pag. 3737
CORLEONE: sulle iniziative da assumere in relazione ai comportamenti assunti dal preside dell'istituto «G. Meli» di Palermo (4-03146) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	3727	POLLICE: sui criteri adottati dal Ministero delle finanze per l'assunzione di personale appartenente alle categorie riservatarie e sulla posizione in graduatoria del signor Orazio Calabrese di Trappeto di San Giovanni La Punta (Catania) (4-01514) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3738
DONATO: sui lavori relativi all'Officina intercompartimentale IE di Catanzaro Lido (4-04733) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	3728	sui criteri seguiti nell'emanazione del decreto ministeriale del 23 giugno 1988 che vanifica le restrizioni poste con il «decreto Formica» all'esportazione delle armi (4-02088) (risp. RUGGIERO, <i>ministro del commercio con l'estero</i> )	3739
GRADARI: per un intervento volto a garantire la piena rappresentatività di tutte le organizzazioni sindacali presso il centro di servizio delle imposte dirette di Venezia (4-03850) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3730	sulla verifica, da parte dei competenti uffici, delle condizioni di lavoro presso le aziende del Nord addette alla scoibentazione dell'amianto dalle vetture ferroviarie (4-04249) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	3741
GUIZZI: sul presunto invio a studenti ed ex studenti dell'Università di Bologna, da parte della Guardia di finanza, di un questionario per conoscere il loro domicilio dal 1985 in poi (4-04480) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3730	sull'attività del poligono di tiro antiaereo dell'Aeronautica sito a Furbara (Roma), sullo stato delle munizioni utilizzate durante le esercitazioni e su eventuali incidenti verificatisi a causa del munizionamento (4-04652) (risp. ROGNONI, <i>ministro della difesa</i> )	3743
MANTICA: per un'indagine sulla situazione della diga di Valvestino (Brescia) (4-00484) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	3731	sui motivi che impediscono l'attuazione del decreto del Ministro della difesa in favore del signor Lorenzo Falchi di Torralba (Sassari), in quiescenza dal 1 <sup>a</sup> febbraio 1979, riguardante il passaggio dal quarto al sesto livello della qualifica funzionale (4-04653) (risp. ROGNONI, <i>ministro della difesa</i> )	3744
MESORACA ed altri: per un intervento volto a fronteggiare la criminalità mafiosa nel comune di Rocca di Neto (Catanzaro), anche in relazione al grave atto intimidatorio posto in essere nei confronti della locale sezione del PCI il 23 novembre 1989 (4-04169) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3732	sulla presunta presenza di due carabinieri a bordo del DC-9 dell'Itavia precipitato ad Ustica (Palermo) (4-04883) (risp. ROGNONI, <i>ministro della difesa</i> )	3745
MISSERVILLE: sull'orario dei treni in transito nella stazione di Roviano (4-04200) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	3733	PONTONE: sui fatti che presentano estremi di reato riscontrati dalla Banca d'Italia nella gestione del Banco di Napoli in occasione degli accertamenti effettuati a seguito dell'«affare Maggiò» (4-02817) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i> )	3745
NERI: sulle pensioni maturate all'estero (4-04093) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3734	sulla Società per il risanamento di Napoli (4-04676) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i> )	3746
PERUGINI ed altri: sugli arbitri delle partite di calcio (4-04858) (risp. MURATORE, <i>sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> )	3735	SANESI: sull'applicazione da parte delle regioni degli articoli 24 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardanti una corretta politica di pianificazione territoriale,	
PIERRI: su eventuali responsabilità in merito al ritardo verificatosi nella ricostruzione			

con particolare riferimento alla regione Toscana (4-03095) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	Pag. 3747	del personale delle Ferrovie dello Stato che a giudizio medico-aziendale non risulti più idoneo a svolgere il servizio cui era stato originariamente assegnato (4-03552) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	Pag. 3752
SARTORI: sui contribuenti laziali coinvolti in irregolarità rilevate dal centro servizi delle imposte dirette di Roma (4-03924) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3747	VISIBELLI: sui criteri in base ai quali vengono erogati i rimborsi IRPEF in provincia di Bari (4-00474) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3754
SPOSETTI: sul programma di interventi per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale dei piccoli centri della provincia di Viterbo, con particolare riferimento al ripristino del campanile della chiesa di Sermignano, nel comune di Castiglione in Teverina, seriamente danneggiato da un fulmine (4-04890) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	3750	per un intervento volto ad esentare i comuni dall'obbligo di corrispondere l'IVA con eccezione per i servizi a domanda individuale (4-02196) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3755
TRIPODI: cui criteri seguiti in merito all'assoggettamento all'IVA delle operazioni di assegnazione di case popolari da parte delle cooperative edilizie agevolate (4-03429) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3751	sulle iniziative da assumere in relazione alla erronea applicazione, da parte dell'Italgas concessionaria dell'erogazione del gas in Macerata, dell'imposta di consumo (4-02498) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3756
VIGNOLA: sulle iniziative da assumere al fine di garantire la tutela del patrimonio artistico conservato presso il Palazzo Taverna (4-05039) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	3751	per un intervento presso l'ANAS di Bari volto a garantire l'eliminazione dei pericoli esistenti per l'attraversamento pedonale del cavalcaferrovia di Trani (4-03388) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	3757
VISCA: per l'adozione di misure atte a favorire il prepensionamento e la mobilità		sull'istituzione di distaccamenti dell'ufficio tecnico erariale nella provincia di Bari (4-04291) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i> )	3758



ALBERICI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dall'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizzazione, il provveditore di Matera propone la soppressione del circolo didattico di Metaponto – frazione di Bernalda e il ridimensionamento di quello di Rotondello, con la conseguente istituzione del nuovo circolo didattico di Nova Siri;

che le suddette decisioni penalizzano gravemente le popolazioni locali e una scuola di consolidate tradizioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare la non validità di tali proposte.

(4-04757)

(3 maggio 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che nell'ambito degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-1991, adottati da questo Ministero, in conformità di quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale n. 40 del 1990, è stata disposta la soppressione del circolo didattico di Metaponto funzionante con solo 24 posti di organico magistrale e quindi sensibilmente al di sotto dei 50 posti previsti dalla vigente normativa per il funzionamento dei circoli didattici.

Per quanto riguarda, invece, il ridimensionamento del circolo di Rotondello e la conseguente istituzione del nuovo circolo didattico di Nova Siri non si è ritenuto, per il momento, di adottare provvedimenti in tal senso, atteso che il nuovo circolo didattico sarebbe stato costituito con un organico magistrale di poco superiore a 40 posti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(4 agosto 1990)

AMABILE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* – Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie sulla stampa locale circa l'intenzione dell'Istituto universitario orientale di Napoli di alienare il vasto patrimonio (circa 730 ettari) costituito da terreni agricoli nelle località Santa Cecilia, Petruccia e Le Filette in agro di Eboli e di Battipaglia;

nel caso l'intenzione sussista, se si ritenga di adottare urgenti provvedimenti perchè gli stessi terreni rimangano destinati, almeno

prevalentemente, all'agricoltura, anche in considerazione delle esigenze di maggiore sviluppo con criteri moderni che nel settore sussistono;

in particolare, se si ritenga di affrontare l'annoso problema della creazione di un'efficiente azienda sperimentale la cui necessità appare accresciuta da recenti crisi determinate da difetti di produzione e dalla esigenza di selezioni in tutti i campi: quanto innanzi da inquadrarsi nelle possibilità che i terreni della provincia di Salerno offrono. L'azienda di Santa Cecilia fu creata per agevolare la vita dell'Istituto ora proprietario. Ragioni anche storiche pertanto impongono l'intervento pubblico.

(4-04436)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione specificata in oggetto l'onorevole interrogante chiede notizie circa l'intenzione dell'Istituto universitario orientale di Napoli di alienare un vasto patrimonio immobiliare agricolo sito nei comuni di Eboli e Battipaglia in provincia di Salerno.

In relazione a quanto sopra si precisa che la liquidazione del patrimonio immobiliare di cui trattasi è prevista dall'articolo 242 del testo unico delle norme sull'istruzione universitaria approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che trae origine dalla legge 27 dicembre 1988, n. 5873, che in relazione alla questione in parola stabiliva che alla vendita doveva provvedere direttamente il Ministro della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) che curerà «l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto».

La mancata applicazione della suddetta normativa ha comportato, invero, come ha fatto rilevare il rettore dell'Istituto, che la componente più cospicua del patrimonio in parola, ossia quella fondiaria, fosse sinora gestita, per la maggior parte, direttamente dall'Istituto mediante aziende agricole e, per la parte residua, da terzi detentori non tutti legalmente riconosciuti.

Tale situazione, se da un lato assicura all'ateneo un ingente patrimonio, è fonte dall'altro di oneri di gestione e di responsabilità imprenditoriali, non compatibili con i fini di ricerca e di istruzione dell'Istituto.

Siffatte considerazioni e l'obiettiva necessità di dotare l'ateneo di adeguate strutture edilizie e l'esigenza di adeguamento alla normativa che impone la vendita del patrimonio in argomento hanno indotto il competente consiglio di amministrazione a rappresentare la questione al Ministero della pubblica istruzione, allora competente per materia, nell'intento di dare puntuale attuazione a quanto disposto dal succitato articolo 242.

A tal fine l'allora Ministro della pubblica istruzione, riconosciute valide le ragioni addotte ed acquisito il parere del Consiglio di Stato, con proprio decreto del 10 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, ha dato incarico al direttore amministrativo dell'Istituto di attivare tutte le procedure prescritte dalla normativa vigente per l'alienazione del patrimonio di cui trattasi e di investire, successivamente, i capitali ricavati in titoli di rendita pubblica italiana, intestati allo stesso Istituto.

Quanto alla stima ed alla suddivisione in lotti dei cespiti da alienare, in funzione della dislocazione dei terreni e delle relative infrastrutture, i relativi adempimenti saranno curati, ferma restando l'attuale destinazione agricola, autonomamente dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, in conformità alle precisazioni al riguardo fornite dal rettore.

Per completezza di informazione si fa presente, infine, che l'allora Ministro della pubblica istruzione con telex del 22 maggio 1987 chiedeva il consenso dell'Istituto orientale alla proposta, avanzata dal sindaco di Battipaglia, di convocare una riunione tra i dirigenti delle strutture locali interessate ad un comune progetto, che prevedeva la costituzione di una azienda pilota, a conduzione pubblica, operante sul territorio nel campo della ricerca finalizzata nel comparto agro-alimentare. In merito a tale proposta si ritiene doveroso precisare che stante l'interesse dimostrato dagli enti locali territoriali è allo studio la possibilità che venga presa in considerazione la costituzione di un centro di ricerca agricola su un lotto del patrimonio dell'Istituto orientale in cui concorrano, oltre all'Università di Napoli, l'Ente di sviluppo agricolo della regione Campania unitamente al CNR.

Premesso quanto sopra, si precisa che i terreni da alienare sono attualmente destinati nei vigenti Piani regolatori generali dei comuni di Battipaglia ed Eboli a terreni agricoli per cui, salvo variazione dei predetti piani, non sembrano sussistere pericoli per una difforme destinazione.

Circa la necessità di alienazione, più volte sollecitata dagli organi di controllo, si significa che l'Istituto, in quanto proprietario e beneficiario del ricavato della vendita, ha solo l'interesse a che la vendita avvenga «al meglio» e non ha, nè potrebbe averlo secondo il disposto del richiamato articolo 242 del testo unico e secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, alcuna possibilità di interferire sulle procedure di vendita.

In merito si può solo affermare che gli organi di governo dell'ateneo hanno espresso, in più occasioni, l'intenzione di trasformare i titoli in questione in beni reali indispensabili per l'espletamento delle proprie attività di didattica e di ricerca, stante la gravissima ed endemica carenza di spazi in cui versa l'Istituto.

Si informa, inoltre, che il delegato alla vendita, dottor Angelo Michele Ricco, attuale dirigente superiore dei servizi ispettivi centrali del Ministero, ha già trasmesso il progetto di contratto con relativi allegati, al fine del successivo inoltro al Consiglio di Stato per il parere prescritto dall'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e che il Consiglio stesso ha espresso parere favorevole.

Presso questo Ministero si è già tenuta alla mia presenza una riunione tra il presidente del consiglio regionale della Campania, il competente assessore provinciale di Salerno e il direttore dell'Istituto orientale ed il delegato alla vendita.

I rappresentanti degli enti territoriali hanno espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata dall'Istituto orientale a concedere agli enti pubblici della regione Campania un diritto di prelazione all'acquisto e di fare ulteriori vincoli ai terreni per mantenere la destinazione agricola e di ricerca.

*Il Ministro dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*  
RUBERTI

(13 settembre 1990)

ANDREINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la scuola media annessa al conservatorio e il liceo musicale (sperimentale) di Adria (Rovigo) hanno vissuto nel 1988-89 un anno scolastico tormentato e difficile;

che più volte si sono verificati scontri tra il direttore da una parte e gli insegnanti, i genitori e gli studenti dall'altra;

che la direzione ha teorizzato l'inutilità delle stesse scuole a vantaggio del conservatorio;

che l'esame di maturità si è tenuto in un clima di sbandamento;

che detto comportamento ha provocato una generale sfiducia verso l'intero settore musicale;

che la bidella è stata addirittura diffidata, per iscritto, per aver consentito l'ingresso ad un ispettore ministeriale;

che l'anno in corso è iniziato con una lettera discutibilissima del direttore, rivolta ai genitori, in cui si invita «per evitar disagi, disfunzioni, malformazioni ... per non strumentalizzare e distrarre ... ad eleggere genitori rappresentativi con spirito serio e responsabile», cioè di comodo;

che sempre in questo anno scolastico si è provveduto a modificare, senza alcuna spiegazione, la denominazione del liceo trasformandolo in «corso sperimentale di musica»;

che nulla di simile si era verificato con le precedenti gestioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se sia stato informato dell'ispezione del dottor Boccia;

quali siano state le risultanze dell'ispezione stessa;

come giudichi la lettera succitata;

come intenda operare per garantire un clima di reciproco rispetto negli interessi delle scuole musicali di Adria.

(4-04042)

(7 novembre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si fa presente che gli elementi di valutazione al riguardo acquisiti hanno, in effetti, confermato la segnalata situazione di conflittualità determinatasi nell'anno scolastico 1988-1989 tra il direttore del conservatorio di musica di Adria e le componenti del liceo sperimentale ad indirizzo musicale, funzionante presso quell'istituzione.

Da accertamenti effettuati sono stati infatti rilevati incomprensioni e contrasti insorti tra le parti, acuiti peraltro dal fatto che non sempre le restanti componenti dell'istituzione hanno avanzato richieste suscettibili di accoglimento ai sensi delle disposizioni normative vigenti, così com'era avvenuto, ad esempio, per la richiesta di costituire un autonomo consiglio di amministrazione del liceo, diverso da quello del conservatorio.

Per quanto riguarda, poi, gli esami di maturità, tenutisi nello scorso anno scolastico presso il suddetto liceo sperimentale, dall'esame della relazione finale, presentata dalla presidente della commissione esaminatrice, non risulta che gli stessi si sarebbero svolti in modo irregolare.

Dagli elementi acquisiti è emerso, altresì, che il richiamo, da parte del direttore, alla bidella di cui è cenno nell'interrogazione fu



determinato non già dal fatto che la predetta avesse consentito l'ingresso ad un ispettore ministeriale, ma solo in quanto aveva omesso di avvertire che nei locali del liceo si stava tenendo una riunione, con personale estraneo alla scuola, senza che il direttore medesimo ne fosse stato informato.

Si fa, ad ogni modo, presente che al momento l'incarico di direzione del conservatorio di Adria risulta affidato ad altra persona, che si sta adoperando per ristabilire il necessario clima di serenità all'interno dell'istituzione e di correttezza nella gestione del liceo sperimentale.

Dal proprio canto questo Ministero resta impegnato a vigilare affinché siffatti obiettivi siano effettivamente conseguiti e non abbiano a ripetersi gli inconvenienti segnalati.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(9 agosto 1990)

---

ANGELONI, PERUGINI, ANTONIAZZI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che il 14 aprile 1989 tre decreti governativi, recentemente rinnovati, hanno conferito alla prefettura di Milano specifici poteri in materia di funzionalità, efficienza e produttività dell'amministrazione periferica dello Stato a Milano;

che, attraverso tali provvedimenti, il Governo ha inteso avviare una sperimentazione volta a risanare la pubblica amministrazione e a ridare efficienza agli uffici statali nella provincia di Milano;

che con molto entusiasmo e generosità le espressioni più qualificate delle categorie produttive milanesi e le organizzazioni sindacali confederali a livello provinciale hanno collaborato con la prefettura per la migliore riuscita dell'operazione, stipulando apposite convenzioni;

che nell'arco di un anno sono stati elaborati 80 progetti finalizzati a recuperare efficienza e a smaltire le pratiche arretrate: tutto ciò è stato appurato dagli interroganti nel corso di una visita effettuata a Milano il 17 e 18 maggio 1990, in qualità di membri della Commissione bicamerale per il controllo degli enti previdenziali;

che tali progetti hanno registrato il forte consenso di tutte le amministrazioni interessate e riguardano principalmente i comparti della giustizia, dei beni culturali e ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, dei trasporti, dell'industria e del commercio, degli uffici finanziari e dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

che tali progetti sono stati inoltrati alle autorità governative per la prescritta approvazione,

gli interroganti chiedono di sapere entro quanto tempo essi saranno approvati.

(4-05166)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. - Il «Progetto efficienza Milano» è costituito da 26 sottoprogetti, tutti effettivamente presentati al Dipartimento della funzione pubblica.

Di essi i seguenti 3 sono stati trasmessi agli organi di controllo per la registrazione:

1) informatizzazione degli uffici giudiziari - corte di appello di Milano (per un importo di lire 9.861.001.315) - inviato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1990;

2) gestione informatizzata ed eliminazione dell'arretrato presso il provveditorato agli studi di Milano (per un importo di lire 2.897.570.000) - inviato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1990;

3) assunzioni presso l'amministrazione provinciale delle poste di Milano per la consegna rapida della corrispondenza (l'importo è a totale carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) - inviato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1990.

Per i seguenti 3 sottoprogetti il decreto interministeriale di approvazione deve essere controfirmato dai Ministri concertanti ed essere successivamente inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione:

1) 2 sottoprogetti relativi alla gestione informatizzata degli archivi per le pratiche di prevenzione degli incendi presso:

a) comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano;

b) ispettorato regionale dei vigili del fuoco della Lombardia (importo complessivo dei due progetti lire 3.558.446.686);

2) sottoprogetto per la costituzione di un sistema elettronico integrato tra gli uffici finanziari dell'intendenza di finanza, l'INPS, l'INAIL, la cancelleria commerciale del tribunale e la camera di commercio (importo di lire 16.137.060.000).

Per i seguenti 4 sottoprogetti, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri degli organi collegiali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è ora in fase di predisposizione il decreto interministeriale di approvazione:

1) sottoprogetto per la salvaguardia e la fruibilità dell'Archivio di Stato;

2) sottoprogetto informatizzazione degli archivi d'impresa presso la soprintendenza archivistica della Lombardia;

3) sottoprogetto informatizzazione archivi vigilati soprintendenza archivistica della Lombardia;

4) riorganizzazione interna della soprintendenza archivistica della Lombardia.

Si fa presente che per i 4 sottoprogetti sopraindicati è prevista una spesa di circa lire 3.500.000.000.

I seguenti 4 sottoprogetti sono stati restituiti alla prefettura di Milano per apportare integrazioni e modifiche:

sottoprogetto di informatizzazione integrata tra la Corte dei conti - Ragioneria provinciale e Ragioneria regionale dello Stato (importo lire 896.000.000);

3 sottoprogetti relativi alle soprintendenze dei beni culturali, archeologici, artistici, storici ed ambientali della Lombardia per l'informatizzazione delle procedure (importo lire 3.800.000.000).

I rimanenti 12 sottoprogetti necessitano di un'integrale eventuale rielaborazione. Essi riguardano in particolare:

2 sottoprogetti relativi all'informatizzazione integrata degli uffici della motorizzazione civile (lire 1.019.600.020 complessive);

2 sottoprogetti relativi alla Biblioteca Braidense (lire 230.816.750 complessive);

sottoprogetto ufficio metrico di Milano (saggiatura metalli, eccetera - importo lire 61.000.000);

sottoprogetto informatizzazione ufficio provinciale lavoro di Milano per il censimento dei lavoratori extracomunitari occupati e disoccupati (importo lire 112.403.000);

2 sottoprogetti relativi a servizi di segreteria ed al sistema automatizzato di certificazione dell'Università degli studi di Milano e del Politecnico (per un importo rispettivamente di lire 1.456.150.000 e di lire 1.173.500.000);

sottoprogetto informatizzazione ufficio patenti (importo lire 2.323.487.100);

sottoprogetto informatizzazione uffici depenalizzazione della prefettura di Milano (importo lire 215.000.000);

sottoprogetto informatizzazione collegamenti tra prefettura di Milano e comuni della provincia (importo lire 2.919.000.000);

sottoprogetto per i collegamenti informatici tra prefettura, direzione provinciale tesoro, questura ed i comandi della polizia stradale, Polfer e III reparto mobile (importo lire 292.000.000).

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*

GASPARI

(11 settembre 1990)

BERTOLDI, ANTONIAZZI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il giorno 19 marzo 1990, alle ore 10 del mattino, uno scoppio, avvenuto nella fabbrica di pressofusioni Alupress di Bressanone (Bolzano), ha provocato, con il crollo del padiglione uffici, la morte di un autotrasportatore ed il ferimento anche con ustioni gravi di tredici operai;

che lo scoppio sembra sia stato provocato da una fuga di gas propano da una conduttura che alimenta i forni di fusione dell'alluminio, gas che si è accumulato nei locali bassi;

che la magistratura di Bolzano e l'ispettorato del lavoro hanno aperto inchieste, ponendo la fabbrica sotto sequestro;

che la fabbrica, di recente costruzione, produce stampi e pressofusioni ed occupa centotrenta addetti, rimasti ora senza possibilità di lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le modalità e le cause del tragico scoppio;

se vi siano state carenze nelle misure di sicurezza od inosservanza delle norme;

quali siano gli interventi immediati di assistenza e garanzia ai centotrenta addetti rimasti senza lavoro.

(4-04592)

(20 marzo 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il grave incidente verificatosi il 19 marzo 1990 nello stabilimento di pressofusioni «Alupress» di Bressanone (Bolzano), con la morte di un autotrasportatore casualmente presente nei locali ed il ferimento di 13 operai, è stato effettivamente determinato dall'esplosione di una miscela di gas GPL-aria che, secondo la ricostruzione successivamente effettuata in sede di accertamenti peritali, doveva aver interamente saturato un cunicolo sotterraneo, coperto da una soletta di calcestruzzo, che era attraversato da una condotta di scarico dei fumi e dalla stessa tubazione del gas GPL.

Al momento dell'esplosione, all'esterno, da parte di due operai con un martello pneumatico, era in corso un'operazione di scavo ed è presumibile che quest'ultima possa aver incidentalmente determinato almeno un'incrinatura della tubazione del gas, provocandone la fuoriuscita in corrispondenza di una diramazione interrata che avrebbe dovuto essere chiusa.

L'esplosione risultava tanto violenta da determinare il sollevamento uniforme della soletta di calcestruzzo di copertura del cunicolo e lo sfondamento delle sue due porte di chiusura e, contemporaneamente, il crollo di una attigua, pesante copertura in elementi prefabbricati e di un muro divisorio.

Dai riscontri effettuati risultava che in origine l'impianto era stato regolarmente progettato ed autorizzato.

A seguito delle immediate indagini preliminari disposte dalla competente procura della Repubblica, fu da essa adottato e convalidato il sequestro dello stabilimento, notificando (in attuazione delle nuove norme di procedura penale) tre «avvisi di garanzia» a carico di altrettanti soggetti «indiziati» e diverse «informazioni di garanzia» a favore di persone offese o comunque danneggiate.

Successivamente disposta una perizia tecnica ed effettuato il relativo sopralluogo da parte dei periti, fin dal 30 marzo 1990 è stato possibile disporre il dissequestro dello stabilimento per mancanza di ulteriori esigenze istruttorie di altra natura.

Va rilevato, tuttavia, che - secondo quanto è stato possibile accertare - fin dal 1986 il competente ispettorato anti-incendi aveva, non a caso, disposto la rimozione della condotta del gas dal cunicolo, perchè risultava in contrasto con le norme di sicurezza vigenti, ma la prescrizione non era mai stata attuata.

Tale inottemperanza sembra certo assumere un'importanza determinante nella tragica vicenda, poichè - ad avviso dei periti giudiziari - nonostante l'improvvisa fuga di gas la «miscela» non avrebbe potuto raggiungere valori di «esplosività» se la relativa condotta si fosse trovata all'aperto o se, comunque, fosse stata inguainata in altra condotta collegata con l'esterno.

È stata, quindi, questa specifica valutazione ad indurre il comune di Bressanone a revocare dal 26 marzo 1990 la licenza d'esercizio per una parte dello stabilimento, vietando conseguentemente la «messa in moto» delle macchine ivi installate.

Al momento prosegue l'esame del fascicolo processuale da parte dell'autorità giudiziaria.

Peraltro, è investita la competenza del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale in ordine agli interventi a sostegno della posizione occupazionale dei lavoratori interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
MARINUCCI MARIANI

(13 settembre 1990)

---

BOFFA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che in Argentina l'Associazione delle madri di Piazza di Maggio ha più volte sollecitato da tutti i rappresentanti dei Governi, delle forze politiche e dell'opinione pubblica europea che ogni accordo commerciale con l'Argentina sia condizionato al rispetto dei diritti umani e, in questo quadro, ha auspicato che venga chiesta la correzione della «Legge di difesa», firmata dal presidente Menem, che consente ai militari di intervenire nei conflitti interni al paese, l'interrogante chiede di sapere quali passi il Governo italiano intenda compiere a questo proposito, visto che il Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare tra l'Italia e l'Argentina afferma che «il consolidamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica argentina ... è condizione permanente dell'espansione delle relazioni tra i due paesi».

(4-05206)

(3 agosto 1990)

RISPOSTA. – Il Trattato di relazione associativa particolare tra Italia e Argentina si riferisce, nel preambolo, ai comuni valori di libertà e democrazia ed all'impegno in favore del consolidamento delle istituzioni democratiche argentine, da sostenere attraverso il progresso economico e sociale. Il Trattato è pertanto caratterizzato da un alto profilo politico, in quanto con la crescita economico-sociale dell'Argentina esso intende appunto farsi strumento del rafforzamento delle istituzioni democratiche di quel paese.

Tale esplicito collegamento con la stabilità democratica argentina comporterebbe quindi – nell'ipotesi di involuzione in senso antidemocratico del quadro politico-istituzionale argentino – la revisione degli impegni da parte italiana. Per contro l'emendamento di una specifica legge argentina, approvata da organi legislativi democraticamente eletti, non appare suscettibile di interventi ufficiali italiani nel senso indicato nell'interrogazione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
AGNELLI

(17 settembre 1990)

---

**BOLDRINI.** – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il 1° maggio 1990 alle ore 17,30 da un aereo F104 del 5° stormo in avvicinamento all'aeroporto di Rimini si è sganciato un missile aria-aria che è caduto a pochissima distanza dall'abitato di Punta Marina e da una strada piena di traffico, si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica dell'incidente;

se siano state rispettate le minuziose regole previste per l'aggancio dei missili agli aerei;

se non si ritenga opportuno che si debba evitare durante i voli di addestramento il sorvolo di zone intensamente popolate e fortemente industrializzate vicinissime al mare come nel caso di Ravenna.

(4-04767)

(8 maggio 1990)

**RISPOSTA.** – La dinamica dell'incidente cui fa riferimento l'onorevole interrogante e la determinazione delle cause dell'incidente stesso sono tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria e della commissione d'inchiesta nominata dall'amministrazione militare.

L'attività istituzionale di sorveglianza sullo spazio aereo deve interessare necessariamente l'intero territorio nazionale ed è, pertanto, impossibile eliminare totalmente il sorvolo delle aree abitate stante la densità abitativa nazionale. L'attività di volo è, tuttavia, svolta secondo apposite procedure studiate per ridurre al minimo il rischio di danni o di disturbo acustico alla popolazione.

Sulla base degli ultimi elementi man mano acquisiti, le azioni di prevenzione vengono costantemente aggiornate.

La sostituzione dei velivoli attualmente in linea è soggetta ai tempi di realizzazione dei programmi di acquisizione di altri più avanzati mezzi. Comunque ai velivoli attualmente in linea, che non sono quelli acquisiti negli anni '60, sono state apportate significative modifiche dirette a mantenere accettabili livelli di sicurezza.

*Il Ministro della difesa*

ROGNONI

(17 settembre 1990)

**BOSSI.** – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* – Premesso:

che dal 1982 è in funzione presso il comune di Sondrio l'impianto di depurazione dei reflui civili ed industriali del comune stesso;

che la frazione Arquino del comune di Sondrio non risulta collegata alla rete fognaria cittadina e pertanto non usufruisce del citato impianto di depurazione;

che agli abitanti della frazione suddetta viene altresì addebitato dalla amministrazione comunale il canone di fognatura e depurazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Sondrio ad applicare agli abitanti della frazione Arquino un canone relativo ad un servizio di cui tale cittadinanza non usufruisce;

in caso si convenga circa l'inammissibilità della situazione descritta in premessa, se non si ritenga opportuno disporre il rimborso degli importi finora versati in merito dalla popolazione interessata.

(4-02626)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante l'addebito effettuato dal comune di Sondrio agli utenti della rete fognaria della frazione di Arquino di un distinto canone per la depurazione di rifiuti civili ed industriali si appalesa del tutto legittimo.

In effetti, da quanto appreso dall'autorità comunale interessata, ben 46 famiglie delle 50 che costituiscono la citata frazione sono collegate alla rete fognaria pubblica. Orbene, poichè il comune di Sondrio ha in funzione un impianto centralizzato per la depurazione dei rifiuti civili ed industriali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 316, e successive modificazioni, «la parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili».

Nessun rimborso è pertanto dovuto agli abitanti della frazione di Arquino per gli importi a tale titolo versati al comune di Sondrio nella considerazione appunto che la debenza del canone di depurazione si prefigura quale diretta conseguenza dal presupposto oggettivo dell'allacciamento degli insediamenti di quella frazione alla rete fognaria pubblica comunale.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(6 settembre 1990)

BOSSI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il liceo scientifico statale «F. Lussana» di Bergamo, con delibera del collegio dei docenti, ha predisposto una minisperimentazione che prevede l'introduzione dello studio di una seconda lingua straniera e il rafforzamento dell'area scientifica per 10 prime classi, nonché l'introduzione della matematica-informatica per 10 terze classi;

che il Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi di Bergamo, ha reso noto di aver ridimensionato notevolmente il progetto di minisperimentazione, riducendo il numero delle classi come segue:

da 10 a 6 per l'insegnamento della seconda lingua nelle prime classi;

da 10 a 5 per l'insegnamento delle scienze nelle prime classi;

da 10 a 5 per l'insegnamento della matematica-informatica nelle terze classi;

che tale intervento del suddetto Ministero risulta in contrasto con lo spirito e la lettera dei decreti del Presidente della Repubblica n. 416 e

n. 419 del 31 maggio 1974, articolo 4, che assegna al collegio dei docenti il compito di formulare proposte di sperimentazione all'interno dell'istituto scolastico, nonchè contraddittorio rispetto alla precedente approvazione dello sviluppo quinquennale di un *curriculum*, quello della matematica-informatica, che ora - per 5 classi - viene limitato ai primi 3 anni di studio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che vi sia uno stridente contrasto fra il farsi paladini - a parole - di una logica di sviluppo e modernizzazione dei *curricula* scolastici per le medie superiori e il frapporre ostacoli - di fatto - alla realizzazione capillare di minisperimentazioni che potrebbero essere anche, in futuro, un punto di riferimento concreto per l'elaborazione di nuovi e più aggiornati programmi scolastici;

in base a quali differenti valutazioni sia stato imposto lo studio di una lingua straniera nella scuola elementare, con il pretesto di renderla più «europea» e - al contrario - si voglia adesso limitare drasticamente lo studio di una seconda lingua straniera, quando invece essa si rende davvero importante e nonostante che tale proposta trovi addirittura la entusiastica accoglienza del personale docente e degli studenti interessati;

con quale motivazione e in deroga ai succitati decreti del Presidente della Repubblica n. 416 e n. 419 del 31 maggio 1974, articolo 4, il Ministero della pubblica istruzione abbia avvocato a sè le competenze proprie del collegio dei docenti relativamente alla realizzazione di progetti di sperimentazione.

(4-04868)

(5 giugno 1990)

CITARISTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che si è proceduto alla drastica riduzione dei corsi ad ordinamento sperimentale già in attuazione nella provincia di Bergamo e precisamente nei licei classici di Bergamo città, Treviglio e Lovere; nell'istituto magistrale di Bergamo e Romano di Lombardia; negli istituti professionali «Galli» e «Pesenti»; negli istituti tecnici industriali «Paleocapa» di Bergamo città, Treviglio e Lovere; nell'istituto per geometri «Quarenghi» di Bergamo; nei licei scientifici «Mascheroni» e «Lussana» di Bergamo;

che in taluni casi la decisione del Ministero risulta discutibile anche sotto l'aspetto economico oltre che sotto l'aspetto formativo ed educativo, in quanto l'amministrazione provinciale di Bergamo e le famiglie degli alunni hanno sostenuto notevoli oneri finanziari per il potenziamento delle strutture didattiche in aggiunta ai considerevoli stanziamenti ministeriali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che tale decisione, che interrompe una valida esperienza educativa che aveva trovato e trova vasta rispondenza negli alunni e nelle famiglie, venga sospesa non solo perchè la sperimentazione non stravolge gli ordinamenti scolastici esistenti, ma può servire anche da orientamento per i futuri programmi di una rinnovata scuola media superiore.

(4-04902)

(6 giugno 1990)



RISPOSTA. (\*) - In ordine alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, si ritiene opportuno premettere che il Ministero del tesoro - in sede di concerto del decreto interministeriale del 31 gennaio 1990 disciplinante la formazione delle classi per il prossimo anno scolastico - ha ritenuto che tra classi ordinarie e classi sperimentali, nelle scuole di istruzione secondaria superiore, fossero instaurati precisi rapporti percentuali volti ad evitare una eccessiva dilatazione della spesa pubblica.

Le modalità applicative degli anzidetti rapporti, che interessano ovviamente tutto il territorio nazionale e non soltanto il liceo scientifico di Bergamo di cui è cenno nelle interrogazioni, hanno costituito oggetto delle istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 43 del 28 febbraio 1990, concernente la determinazione degli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Per quanto riguarda, in particolare, le classi in cui sono in corso iniziative di sperimentazione, limitate ad una parziale modifica dei piani di studio previsti dall'ordinamento vigente (cosiddetta minisperimentazione), alla formazione delle stesse occorre procedere, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, della predetta ordinanza, in modo da non determinare, nel numero delle cattedre, incrementi medi superiori al 6 per cento delle dotazioni organiche corrispondenti ai corsi ordinari dello stesso indirizzo di studi.

Di conseguenza, poichè in molti istituti della provincia di Bergamo, ivi compreso quello suindicato, i progetti di sperimentazione, relativi alla quasi totalità dei corsi, avrebbero comportato un incremento della dotazione organica eccedente il livello percentuale, come sopra programmato per l'anno scolastico 1990-1991, si è reso necessario procedere ad un riesame della situazione, confermando peraltro lo stesso numero di prime classi già funzionanti nell'anno scolastico 1989-1990.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(9 agosto 1990)

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BUSSETI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il comune di Andria in provincia di Bari vanta un territorio esteso 44.000 ettari ed una popolazione di 89.000 abitanti, costituendo così il comune più grande della regione Puglia (non capoluogo);

che il patrimonio edilizio urbano ed extraurbano ammonta a circa 150.000 vani;

che la più vicina sede dell'ufficio tecnico erariale è quella di Bari, distante circa 60 chilometri,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non si è sinora ritenuto opportuno e necessario istituire nel comune di Andria

una sede distaccata dell'ufficio tecnico erariale di Bari ovvero non si è impiantato, presso la sede municipale di Andria, un collegamento con l'ufficio tecnico erariale di Bari attraverso terminali distinti per la ricerca dei dati catastali di fabbricati e di terreni, in conformità a quanto richiesto all'unanimità dal consiglio comunale di Andria con deliberazione n. 150 del 27 aprile 1989.

(4-03490)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. - In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si fa presente in via preliminare che, pur tenendosi conto delle particolari esigenze del comune di Andria, non è tuttavia possibile l'apertura di una sede distaccata dell'ufficio tecnico erariale. Ciò in quanto la vigente normativa - articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito dalla legge 5 gennaio 1938, n. 9 - prevede l'istituzione di tali uffici nei soli capoluoghi di provincia.

Il comune di Andria potrà, ad ogni modo, collegarsi con l'ufficio tecnico erariale di Bari a mezzo di terminali, appena sarà reso operante l'apposito provvedimento che è stato già predisposto e che attualmente è in corso di perfezionamento.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

CONSOLI. - *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* -  
Premesso:

che il comitato di gestione della USL di Taranto 1 sta lodevolmente procedendo ad una azione di razionalizzazione della spesa sanitaria, costituendo in particolare nei vari comuni di competenza centri di prelievi decentrati per eliminare gli sprechi indotti dalla spesa esterna nella diagnostica strumentale e di laboratorio;

che tale azione comporterà per il 1989 un risparmio di oltre 1 miliardo, dimezzando la spesa in questo settore, che in generale aumenta a ritmi sostenuti;

che tale azione, proprio in quanto colpisce interessi non consolidati, provoca reazioni,

l'interrogante chiede al Governo se sia a conoscenza:

che l'ufficio del Genio civile di Taranto ha proceduto in questi giorni a contestare alla USL di Taranto 1 la messa in esercizio di quadri elettrici, a seguito di ristrutturazione, dell'ospedale di Castellaneta senza il verbale del servizio prevenzioni infortuni della USL di Taranto 4 intimando la sospensione dell'uso di queste apparecchiature e conseguentemente della funzionalità dell'ospedale;

che la ristrutturazione dei quadri elettrici dell'ospedale di Castellaneta è stata regolarmente sottoposta a collaudo delle competenti autorità regionali;

che l'ufficio del Genio civile non risulta abbia particolari competenze e responsabilità nella prevenzione degli incendi;

che il provvedimento incomprensibile del Genio civile di Taranto è stato emanato dopo un'ispezione fatta da un funzionario, tale ingegner Labriola, che nell'ambito dell'ufficio si occupa di altre attività;

che tale funzionario è coniuge della dottoressa La Torre, titolare a Ginosà di un laboratorio di analisi, attualmente in contenzioso con la USL di Taranto 1 proprio a causa dei provvedimenti di moralizzazione della spesa predisposti da quella USL;

l'interrogante chiede, inoltre, al Governo come giudichi tale vicenda e quale iniziativa intenda assumere.

(4-02986)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - Si comunica che sull'interrogazione specificata in oggetto l'amministrazione dei lavori pubblici, delegata a rispondere in virtù del telex della Presidenza del Consiglio n. 38 del 13 aprile 1989, non è in grado di fornire elementi di conoscenza. Infatti la materia oggetto dell'interrogazione medesima esula dalle sue specifiche attribuzioni, per essere di competenza regionale.

Risulta peraltro che l'ufficio del Genio civile di Taranto abbia dato notizie al riguardo all'assessorato alla sanità della regione Puglia con lettera n. 8141 dell'11 luglio 1989.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

PRANDINI

(14 settembre 1990)

CORLEONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Palermo ha disposto un'ispezione presso l'istituto «G. Meli» di Palermo, a seguito di un esposto presentato in data 13 settembre 1988 dalla signora Vincenza Saverino Cipolla;

che il preside dell'istituto citato ha negato l'esame dei documenti, inerenti la materia di cui all'esposto, all'ispettore della sovrintendenza scolastica, dottor Francesco Magno;

che analogo rifiuto veniva opposto ad un'ispezione inerente un altro esposto;

che in conseguenza di tale comportamento l'ispettore inviava due note al provveditore agli studi di Palermo (n. 989 del 31 ottobre 1988 e n. 1067 del 28 novembre 1988),

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per ripristinare comportamenti corretti nell'istituto «G. Meli», per permettere ai funzionari dell'amministrazione di svolgere il proprio lavoro e per impedire il ripetersi di atteggiamenti come quelli manifestati dal dottor Aldo Zanca, preside dell'istituto in oggetto.

(4-03146)

(4 aprile 1989)

RISPOSTA. - La situazione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito del comportamento del preside del liceo classico «G. Meli» di Palermo, è ben nota a questo Ministero che, a

seguito e sulla base delle risultanze ispettive acquisite su iniziative del competente provveditore agli studi, ha disposto anche direttamente ulteriori accertamenti sul funzionamento didattico e sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto.

Sulla base delle risultanze delle indagini effettuate questa amministrazione ha ritenuto, in data 25 gennaio 1990, di notificare al preside, quale responsabile dell'andamento gestionale del liceo in parola, una formale contestazione di addebiti, finalizzata all'eventuale trasferimento d'ufficio ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per completezza di informazione, si fa presente inoltre che a seguito di una sentenza emessa dal pretore di Palermo nei confronti dello stesso preside, il Ministero, con decreto del 20 dicembre 1989, ne aveva in un primo tempo disposto la sospensione cautelare dal servizio che in seguito è stata, tuttavia, revocata in attesa dell'esito dell'appello interposto dall'interessato avverso la suddetta sentenza.

A prescindere, comunque, da quelli che potranno essere gli eventuali sviluppi della vicenda, si informa che, al momento, è venuta meno la situazione che rendeva incompatibile la presenza presso il suindicato liceo del preside in questione, tenuto conto che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto, con effetto dal prossimo anno scolastico, il trasferimento ad altra scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(4 agosto 1990)

**DONATO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con decreto ministeriale n. 2365 dell'8 novembre 1978 è stata approvata la proposta per una seconda fase di lavori relativi alla costruzione della nuova Officina intercompartimentale IE di Catanzaro Lido, per un importo di lire 4.000.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1355 del 18 giugno 1983 è stata approvata una seconda proposta suppletiva e di variante per un importo di lire 4.000.000.000;

che con decreto ministeriale n. 2218 del 22 ottobre 1983 è stata approvata una terza proposta suppletiva per l'importo di lire 5.371.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1933 del 30 luglio 1984 è stata approvata la quarta proposta suppletiva per l'importo di lire 1.388.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1586 del 13 luglio 1985 è stata approvata la quinta proposta suppletiva e di variante per l'importo di lire 8.500.000.000;

che il totale dell'importo approvato è di lire 23.259.000.000;

che il nuovo PRRS (Piano ristrutturazione risanamento e sviluppo) approntato dal commissario straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato dottor Schimberni ha bloccato finanziamenti, già approvati ed occorrenti per il completamento dell'Officina, ammontanti a più di un terzo dell'importo approvato;

considerato:

che rimane da eseguire l'installazione delle macchine utensili e degli arredi;

che se l'Officina verrà lasciata a lungo inoperante si registrerà sicuramente un degrado degli impianti e quindi una grossa perdita nel valore dell'immobile;

che l'Officina dovrebbe assorbire alcune lavorazioni di apparecchiature elettriche (carrelli, trasformatori, cassette di manovra ed altri) occorrenti ai compartimenti meridionali ed attualmente svolte, non senza difficoltà, a Bologna ed a Milano;

che l'Officina avrebbe dovuto consentire uno sbocco occupazionale di circa 400 addetti in una zona particolarmente degradata e depressa con punte altissime di disoccupazione, specialmente giovanile;

che, anche se i nuovi indirizzi dell'ente Ferrovie dello Stato non prevedono nuove assunzioni, ma la semplice riconversione della mano d'opera esistente, l'Officina potrebbe consentire la mobilità di parte dei lavoratori meridionali attualmente utilizzati negli impianti del Nord,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno ed utile per più aspetti far entrare in funzione l'Officina IE di Catanzaro Lido e se non ritenga che una determinazione di non utilizzo dell'Officina stessa starebbe a rappresentare la ingiustificata sottrazione di una struttura pronta ad essere usata (e dal costo non indifferente di più di decine di miliardi del valore di anni addietro) con esiti positivi di natura sociale ed economica, in corrispondenza, peraltro, di esigenze che sono diffuse su tutta la rete ferroviaria nazionale.

(4-04733)

(18 aprile 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, formulato anche sulla base delle indicazioni fornite dal Parlamento, fissa i principi cardine cui l'ente dovrà fare riferimento nell'attuazione concreta delle scelte del Piano stesso.

Per quanto riguarda la realizzazione di una nuova officina a Catanzaro Lido per le lavorazioni di apparecchiature elettriche in genere, l'ente Ferrovie dello Stato riferisce che l'opera era stata prevista, a suo tempo, in precedenti programmi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, ma alla luce del programma di riorganizzazione generale del settore, nell'ambito del Piano stesso, è stato riesaminato anche l'intervento in argomento.

Da tale esame è emerso che il fabbisogno di manutenzione e riparazioni di apparecchiature elettriche può essere garantito dal complesso delle officine esistenti e pertanto da parte delle Ferrovie dello Stato è stato previsto, nel Piano di ristrutturazione, il solo completamento delle opere infrastrutturali.

Tenuto conto dei precedenti importi stanziati per tale opera, l'ente sta ora studiando un piano di valorizzazione dell'immobile, per l'eventuale riutilizzazione per altre necessità o per la sua vendita.

*Il Ministro dei trasporti*

**BERNINI**

(6 settembre 1990)

GRADARI. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per funzione pubblica.* – Per conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare presso il centro di servizio delle imposte dirette di Venezia per garantire corretti rapporti tra dirigenza e rappresentanti dei lavoratori ed assicurare a tutte le organizzazioni sindacali la piena agibilità sancita dalle vigenti leggi in materia e dal dettato costituzionale.

Risulta all'interrogante che elementari diritti non possono essere goduti per il comportamento prevaricante della CGIL, tollerato e talvolta subito anche da CISL e UIL, che – più o meno unitariamente – fomentano di proposito focolai di scontento tra il personale con motivazioni le più assurde, artatamente create nell'ambito di quello che appare un disegno preordinato di destabilizzazione.

Si punta chiaramente ad un regime di completo monopolio sindacale e di sopraffazione nei confronti di altre sigle sindacali e della stessa dirigenza del centro, costretta a poco edificanti denunce rivolte sia agli organi superiori che alla pretura ed alla prefettura di Venezia.

(4-03850)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Specifiche indagini esperite dal competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette nonché dall'intendenza di finanza di Venezia consentono di affermare che tutte le organizzazioni sindacali di categoria hanno eguale possibilità di accedere al centro di servizio di quella città, purchè ovviamente nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Va inoltre soggiunto che non risulta siano state condotte, da parte delle varie organizzazioni sindacali, delle iniziative volte a suscitare malcontento tra il personale allo scopo di attuare un piano di destabilizzazione dell'intero assetto del predetto ufficio.

È pur vero, peraltro, che una particolare azione è stata nel recente passato condotta dalla CGIL al fine di ottenere la modifica delle procedure previste per l'accesso dei rappresentanti sindacali esterni, ma ciò non ha certo pregiudicato, all'interno della struttura lavorativa, il libero svolgimento dell'attività sindacale da parte delle diverse organizzazioni operanti nel settore.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(6 settembre 1990)

GUIZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se risponda al vero quanto riportano le cronache, secondo cui la Guardia di finanza avrebbe inviato a studenti ed ex studenti dell'Università di Bologna un questionario con il quale si rivolgono domande volte a conoscere dove essi abbiano alloggiato, e a quali condizioni, dal 1985 in poi. L'interrogante chiede di sapere:

in quale modo e attraverso quali canali la Guardia di finanza sia venuta in possesso degli elenchi dei «fuori sede»;

se l'acquisizione di migliaia di nomi e indirizzi possa considerarsi legittimamente effettuata o se, invece, non incida nella sfera dei diritti del singolo costituzionalmente protetti;

se la richiesta, ancorchè finalizzata ad accertare il mercato occulto dei fitti a Bologna e a colpire conseguentemente sacche di evasione fiscale, non sia formulata in modo tale da condizionare (se non fortemente limitare) la libertà di comportamento dei destinatari che non avrebbero alternativa nella scelta, essendo tenuti a rispondere al questionario per non incorrere nella previsione sanzionatoria di una multa da trecentomila a un milione duecentomila lire.

(4-04480)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - L'acquisizione di nomi e indirizzi di cui è menzione nella presente interrogazione deve considerarsi legittimamente effettuata a Bologna da parte della Guardia di finanza, atteso che in tale occasione ci si è avvalsi a stretto rigore giuridico della piena facoltà contemplata dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e riconosciuta all'amministrazione finanziaria, per l'adempimento dei propri compiti, di «richiedere agli enti pubblici la comunicazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie». Così testualmente recita il comma 3 del predetto articolo 51 che poi aggiunge: «Le informazioni sulla categoria devono essere fornite a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte».

Proprio avvalendosi di tale prerogativa e nel contesto di indagini di polizia tributaria, è stato interessato l'ateneo di Bologna per conoscere le generalità:

degli studenti iscritti all'anno accademico 1988-1989 che hanno dichiarato di risiedere fuori dal capoluogo emiliano;

dei laureati, nelle varie discipline, durante il quadriennio 1985-1989.

Il rettore dell'Università, aderendo all'invito, ha trasmesso un tabulato contenente i dati richiesti.

La richiesta in questione è stata formulata in aderenza alla normativa che fa obbligo al soggetto interpellato di riferire compiutamente, salvo l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(6 settembre 1990)

MANTICA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che in tutta la zona del Garda occidentale vi è viva preoccupazione per le voci ricorrenti circa la situazione della diga di Valvestino;

che alla pretura di Salò e al prefetto di Brescia risultano inviati diversi esposti da parte di privati cittadini e di associazioni tesi a far intervenire le autorità per gli accertamenti del caso;

che sulla direttrice della diga esistono insediamenti abitativi con 8.000 persone, oltre ai quattro campeggi situati alla foce del fiume Toscolano, lungo il cui tracciato è stata costruita la diga,

l'interrogante chiede di sapere se non sia opportuno che i Ministri interrogati attivino le autorità locali per aprire una indagine conoscitiva onde accertare se corrisponde al vero quanto ormai è ampiamente diffuso a livello locale circa le infiltrazioni esistenti nel corpo della diga di Valvestino.

(4-00484)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - A seguito dell'interrogazione specificata in oggetto, si comunica che sono stati interessati, per le necessarie notizie, i competenti uffici sia del Ministero dei lavori pubblici - servizio dighe e provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia - che del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale delle fonti di energia).

Tali uffici hanno reso noto che la diga di Ponte Cola in Valvestino è gestita dall'Enel in conformità alle prescrizioni del regolamento per le dighe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1° novembre 1959 e che la stessa è sottoposta costantemente a tutti i prescritti controlli a mezzo di idonea strumentazione che ne registra qualunque movimento.

Hanno altresì comunicato che le perdite e le fessurazioni presenti nella diga sono fenomeni normali per il tipo di strutture e tali da non destare alcuna preoccupazione.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

PRANDINI

(14 settembre 1990)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Considerato:

che nella giornata di giovedì 23 novembre 1989, verso le ore 23.00, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco ai danni della sezione del PCI di Roccadineto (Catanzaro), attentato di chiaro segno politico-mafioso;

che da anni a Roccadineto l'ordine pubblico risulta sempre più precario e la presenza dell'attività criminosa si fa più minacciosa;

che, di contro, non c'è un'adeguata risposta dello Stato, tant'è che, pur essendo Roccadineto un paese di 10.000 abitanti e ad economia agro-industriale significativa, non esiste nemmeno una locale caserma dei carabinieri; la richiesta relativa, più volte sollecitata dalle forze democratiche locali, è rimasta inevasa, lasciando la gente alla mercè dei poteri delinquenziali e mafiosi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare alla giustizia gli autori del grave atto intimidatorio nei confronti della sezione del PCI di Roccadineto;



quali misure si voglia promuovere per far fronte alla minacciosa presenza di gruppi delinquenziali mafiosi di questo centro che ormai sono diventati una minaccia per le istituzioni democratiche e la stessa convivenza civile della comunità.

(4-04169)

(30 novembre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'episodio delittuoso verificatosi a Rocca di Neto il 23 novembre 1989 le approfondite indagini avviate dagli organi investigativi proseguono sotto la guida dell'autorità giudiziaria, non trascurando alcun indizio utile.

La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella località cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti viene assicurata dalla stazione dei carabinieri di Strongoli, forte di tre sottufficiali e di sette militari, che ha competenza territoriale anche nel comprensorio di Rocca di Neto.

L'attività di prevenzione e di vigilanza, espletata dal presidio, viene integrata dagli apporti operativi dei reparti speciali della compagnia dei carabinieri di Cirò Marina e del competente gruppo di Catanzaro.

Del pari intenso è l'impegno operativo degli organi della polizia di Stato, grazie a sensibili interventi di potenziamento e rafforzamento degli uomini e delle strutture.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(18 settembre 1990)

MISSERVILLE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che la cittadina laziale di Roviano è scarsamente servita dalle linee automobilistiche private e pubbliche e che numerosi lavoratori ed universitari incontrano enormi difficoltà per tornare a Roviano nel primo pomeriggio, dopo avere terminato i rispettivi turni di lavoro o di studio nelle università La Sapienza o Tor Vergata;

tenendo presente:

che diversi pendolari che si recano nella capitale di prima mattina desiderano rientrare in tempo utile per ottemperare ad altri impegni;

che il treno espresso 904, in partenza da Roma Termini alle ore 13.50 e diretto a Pescara, transita nella stazione di Roviano alle ore 14.40 ed effettua la prima fermata per servizio viaggiatori a Carsoli;

che il treno suddetto ha un recupero obbligatorio, previsto nella tabella di marcia, di un minuto ad Arsoli e di 2 minuti e trenta secondi fra le stazioni di Avezzano e Sulmona;

che, riducendo l'entità del recupero obbligatorio, si potrebbe concedere la fermata a Roviano per servizio viaggiatori proprio alle 14.40,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché possa essere esaudita la richiesta della cittadina di Roviano.

(4-04200)

(5 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito alla proposta formulata dall'onorevole interrogante di assegnare al treno espresso 904, in partenza alle ore 13,50 da Roma Termini e diretto a Pescara, la fermata nella stazione di Roviano, riducendo in parte il recupero obbligatorio previsto nella tabella di marcia del suddetto treno, l'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che l'aumento dei tempi di percorrenza compreso nell'orario è finalizzato a compensare la perdita di tempo per rallentamenti conseguenti a lavori in corso sulla linea.

Comunque, gli studenti e i lavoratori diretti a Roviano possono servirsi del treno diretto 3344 che da Roma Termini parte alle ore 14,10 e arriva nella suddetta cittadina alle 15,16.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(6 settembre 1990)

NERI. - *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* - Osservato:

che i lavoratori che percepiscono in Italia pensioni maturate interamente lavorando in paesi esteri qualora debbano effettuare il cumulo dei redditi, possedendone altri anche di piccola entità, ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale vengono assoggettati ad un aumento dell'aliquota anche sulle pensioni in parola;

che i lavoratori residenti in Italia che percepiscono pensioni erogate da enti previdenziali lussemburghesi sono soggetti al pagamento di imposta su tali pensioni sia alla fonte che in Italia, a differenza di quanto avviene per i percettori di pensioni estere;

ritenuto che nel primo caso indicato non sia giusta sotto il profilo sociale l'elevazione dell'aliquota dell'imposta su pensioni maturate in anni di duro lavoro e che, nel secondo caso, si crei una condizione di inferiorità e di discriminazione nei confronti di coloro che hanno maturato pensioni in Lussemburgo,

si chiede di conoscere se il Governo intenda adottare iniziative, e quali, per l'eliminazione delle ingiustizie lamentate.

(4-04093)

(15 novembre 1989)

RISPOSTA. - Si rileva preliminarmente che nel sistema tributario italiano l'imposizione sui redditi delle persone fisiche è caratterizzata dai principi della globalità e della progressività.

Conseguentemente i soggetti residenti nel territorio dello Stato sono tenuti a dichiarare, sommandoli, tutti i redditi ovunque prodotti; tali redditi, al netto delle deduzioni, sono assoggettati a tassazione secondo aliquote crescenti per scaglioni di reddito.

Tuttavia, al fine di evitare duplicazioni d'imposta rispetto ai redditi prodotti e tassati all'estero e ricondotti ad imposizione anche in Italia, quale paese di residenza, il legislatore ha previsto (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed attualmente articolo 15 del vigente testo unico delle imposte sui redditi) uno speciale credito d'imposta consentendo di detrarre dall'imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo la quota di imposte corrispondente ai redditi realizzati e tassati all'estero.

In ordine ai redditi da pensione si osserva che la maggior parte delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro paese prevede, in conformità ad un principio generale elaborato in sede OCSE, la tassazione delle pensioni di natura privatistica nel paese di residenza del beneficiario, mentre per quelle di natura pubblica il diritto di imposizione compete allo Stato nel cui interesse sono stati resi i servizi per i quali le pensioni stesse vengono corrisposte.

In particolare per le pensioni estere cui fa riferimento l'onorevole interrogante va fatto presente che il patto convenzionale italo-lussemburghese, a parziale deroga del principio OCSE sopra enunciato, prevede (articolo 18) che la tassazione delle pensioni private erogate da istituti appartenenti ad un sistema di previdenza pubblica avvenga anche nel paese della fonte. Pertanto, i redditi in parola possono essere tassati sia nel paese cui appartiene l'istituto erogatore sia in quello di residenza del beneficiario. Inoltre la medesima convenzione, al fine di eliminare la doppia imposizione che inevitabilmente viene a determinarsi, stabilisce (articolo 24) che il residente in Italia può dedurre dall'imposta pagata nel nostro paese l'imposta pagata in Lussemburgo nella stessa proporzione in cui i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, in alternativa a tale previsione, ciascun pensionato estero, residente in Italia, potrà usufruire del credito d'imposta contemplato dall'ordinamento tributario interno così come opportunamente illustrato nelle apposite istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 740.

Si ritiene, pertanto, che gli strumenti previsti, sia in sede convenzionale sia nell'ambito della disciplina nazionale, per la eliminazione della eventuale doppia imposizione sui redditi in questione possono considerarsi idonei alla soluzione del problema rappresentato dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

---

PERUGINI, COVELLO, DONATO, DI LEMBO, IANNI, MAZZOLA. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per conoscere se non ritenga di riferire sulle continue e motivate reazioni del pubblico e della dirigenza sportiva chiamati ad assistere, di settimana in settimana, ad incontri calcistici in cui lo spettacolo è quello di episodi, fallaci e punitivi, della classe arbitrale.

Riteniamo, a tale riguardo, richiamare la seguente nota giornalistica «E se poi gli arbitri...» che riporta fatti eloquenti che dovrebbero essere, attentamente, valutati ed esaminati:

«E se poi gli arbitri...»

di Crisvi

Chi scrive è uno di quelli che ha sempre creduto e, fermamente, nella onestà degli arbitri di calcio, non fosse altro per essere stato, per un decennio circa, addetto alla loro "incolumità" quale dirigente di

società e, mi ritengo - non mi vergogno a confessarlo - "soddisfatto" per aver preso, al posto dell'arbitro Simini di Torino, un pugno in faccia da parte di un "focoso" presidente che al termine di un incontro di serie C Brindisi-Reggina, disputato al S. Vito, aveva tentato di aggredirlo.

Altri tempi!

Davvero altri tempi quando l'arbitro Luci di Firenze, nonostante avesse espulso un giocatore rossoblu al termine dell'incontro Cosenza-Pescara, uscì tra gli appalusi dei quindicimila presenti allo stadio S. Vito, per non parlare dei vari Coppetelli, Lanese etc. che hanno reso e rendono onore alla classe arbitrale.

Purtroppo, però, devo annotare che in questi ultimi tempi che seguo dalla tribuna le vicende calcistiche della mia città, alcuni avvenimenti dell'attuale campionato di serie B lasciano alquanto perplessi, non tanto per le direzioni arbitrali che possono sì non essere perfette perchè soggette all'errore umano, giammai alla malafede quanto per alcune designazioni "strane" e quanto meno inopportune.

Eccole:

5<sup>a</sup> giornata di serie B - 24 settembre 1989: Cosenza-Pescara, arbitro signor Iori di Parma. Molti cartellini gialli per molti giocatori rossoblu, specie per quelli in odore di squalifica, ossia diffidati.

Domenica successiva è in calendario, pensate un po', l'incontro Parma-Cosenza.

16<sup>a</sup> giornata di serie B - 10 dicembre 1989: Messina-Como, arbitro signor Iori di Parma: stessa musica.

E la domenica successiva? Parma-Messina.

2<sup>a</sup> giornata di ritorno di serie B - 28 gennaio 1990: Como-Brescia, arbitro signor Iori di Parma e domenica prossima 4 febbraio 1990 è in calendario Parma-Como.

Sarà ma... Non siamo Baluba».

In questo ultimo periodo si parla, con insistenza, di come deve essere fronteggiato il possibile errore umano; non c'è dubbio che, ormai, si rendono necessari ausili strumentali tecnici per evitare l'irreparabile e le degenerazioni.

Per questi motivi e al fine di riportare serenità nel pubblico e ristabilire quella necessaria giustizia sportiva, chiediamo se non si ritenga di avviare un dibattito su tale argomento di grande attualità.

(4-04858)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante il tema degli arbitraggi delle partite di calcio, si fa presente quanto segue, tenuto anche conto degli elementi forniti sul piano tecnico dal CONI.

In via preliminare si deve rilevare come sul piano delle circostanze denunciate l'interrogazione cui si risponde (già interpellanza) non appare supportata da alcun elemento di sostegno sul piano della prova dei fatti che suggerisce essere intervenuti (un arbitro che avrebbe favorito a più riprese una squadra del campionato di serie B «pilotando» i risultati delle partite di società concorrenti).

Su un piano generale, premesso che la classe arbitrale italiana è considerata fra le migliori al mondo, si ricorda che nel settore

sarebbero stati suggeriti alcuni rimedi per evitare gli errori umani più evidenti (si veda la partita Atalanta-Milan nel finale del campionato 1989-1990 di serie A); si è parlato di applicare cellule elettroniche alle porte e, più in generale, di seguire le partite con sistemi televisivi (cui gli arbitri possano ricorrere in casi contestati) secondo quanto avviene per il *football* americano.

In proposito la Federazione italiana gioco calcio, organo di autogoverno della categoria, si è impegnata a valutare con la massima attenzione ogni proposta tendente a miglioramenti tecnici nel settore arbitrale: ferma restando l'opportunità che le iniziative eventualmente da assumere siano concordate a livello internazionale.

Fonti della pubblica opinione, come è noto, hanno dato conto della possibilità che la FIGC predisponga uno studio sul professionismo arbitrale.

In proposito si osserva che tutta la materia allo studio è in uno stato ancora assolutamente preliminare e che comunque, quanto alle proposte che da più parti suggeriscono il professionismo degli arbitri, questa amministrazione, pur lasciando piena autonomia alle scelte dell'organo federale competente, esprime alcune perplessità.

Se è vero, infatti, che a favore della opzione professionistica starebbe la condizione di tempo pieno della prestazione degli arbitri, contro simile alternativa potrebbero sorgere alcuni rischi, quali:

la possibilità di concepire la nuova professione in termini di *carriero*;

l'eventualità di una dipendenza degli arbitri dalle società calcistiche;

la possibile richiesta di passaggio al professionismo anche di categorie affini, come quelle dei giudici disciplinari;

la maggiore probabilità che una categoria non «amatoriale» usi il ricatto dello sciopero, in un settore delicatissimo sul piano sociale quale lo sport del calcio;

infine il costo dell'operazione, che sarebbe di vari miliardi e le cui fonti di copertura sarebbero incerte.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il turismo e lo spettacolo*

MURATORE

(6 agosto 1990)

---

PIERRI. - *Ai Ministri dell'interno e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che, a circa otto anni dal sisma del 23 novembre 1980, nel comune di Aliano (Matera) la ricostruzione stenta ancora ad avviarsi;

che moltissime famiglie sono costrette a vivere in prefabbricati fatiscenti e antigienici;

che la rete fognaria nell'area di sedime dove sono stati ubicati i suddetti prefabbricati è quasi a cielo aperto e che le frequenti rotture, soprattutto in prossimità della stagione estiva, possono essere fonte di malattie per i numerosi vecchi e bambini costretti a vivere in condizioni che offendono la coscienza;

che l'IACP (Istituto autonomo case popolari) da circa tre anni ha ultimato degli alloggi che non sono ancora stati assegnati per l'inerzia degli amministratori comunali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per rimuovere gli ostacoli che impediscono la messa a punto degli strumenti per favorire il rapido *iter* della ricostruzione;

quali iniziative saranno prese, nell'immediato, per far uscire le famiglie dal gravissimo stato di precarietà anche igienico-sanitaria in cui sono costrette a vivere;

se non sia il caso di avviare un'indagine per accertare eventuali responsabilità.

(4-01619)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. - Da accertamenti svolti sulla situazione segnalata dall'onorevole interrogante risulta che la civica amministrazione di Aliano (Matera), in attesa dell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, ha provveduto all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione degli insediamenti provvisori esistenti nel territorio comunale.

Attualmente, in località Caputo sono ancora occupati 18 prefabbricati, mentre in località Vituri ve ne sono 40, tuttora abitati.

L'Ente provinciale per l'edilizia residenziale ha provveduto alla realizzazione di 12 alloggi, in un primo tempo non assegnati in pendenza di un ricorso proposto al competente Tribunale amministrativo regionale avverso la relativa graduatoria.

A seguito dei recenti eventi sismici è stata comunque decisa l'assegnazione di 11 di questi appartamenti agli aventi diritto, mentre uno è rimasto a disposizione del ricorrente.

Altri 15 alloggi, finanziati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono stati ultimati, ma non ancora collaudati.

È previsto, inoltre, l'inizio a breve scadenza dei lavori relativi ad altri 10 alloggi, la cui realizzazione è finanziata con i fondi previsti dalla citata legge n. 219 del 1981.

Si soggiunge, infine, che nelle zone di San Biagio e di Pantano sono in fase di ultimazione i lavori di urbanizzazione dell'area sulla quale dovrà essere trasferito il centro di Alianello Vecchio, mentre sono in fase di elaborazione i progetti esecutivi relativi alla realizzazione di ulteriori, nuovi alloggi.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(18 settembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

con quali criteri siano stati assunti dal Ministro interrogato gli appartenenti alla categoria riservata degli invalidi civili;

a quale graduatoria sia stata attinta la riserva;

se sia possibile conoscere l'elenco degli assunti appartenenti a tale categoria dal 15 ottobre 1986;

quale posto ricopra in tale graduatoria il signor Calabrese Orazio, nato ad Agira il 1° febbraio 1938 e residente a Trappeto di San Giovanni La Punta (Catania), via Pietro Nicolosi 1, presentatore di un'istanza per essere assunto con chiamata diretta all'intendenza di finanza di Catania.

(4-01514)

(28 aprile 1988)

RISPOSTA. - A norma dell'articolo 16, comma 5, della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni dello Stato hanno facoltà di scegliere ed assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie protette, purchè iscritti negli appositi elenchi dei disoccupati e, in mancanza di norme generali o di portata autolimitativa, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione conferire i posti nelle percentuali stabilite agli appartenenti alle categorie protette.

Tuttavia, pur nell'esercizio di tale potere discrezionale, ci si è sempre attenuti ad alcuni elementi di valutazione quali l'ordine cronologico di presentazione delle domande, le richieste di assunzione per sedi dell'Italia settentrionale, notoriamente carenti di personale, le segnalazioni di enti assistenziali, patronati o associazioni.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato stabilito che la scelta degli aspiranti all'assunzione *ex lege* deve essere effettuata avendo riguardo ai criteri dettati dall'articolo 24 della medesima legge finanziaria, quali il maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, l'idoneità a svolgere le mansioni relative al posto da ricoprire, nonchè il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

In merito all'istanza prodotta in data 13 ottobre 1986 dal signor Orazio Calabrese - invalido civile - concernente la richiesta di assunzione per chiamata diretta alle dipendenze di questo Ministero, tale domanda è tenuta presente per essere esaminata in comparazione con analoghe istanze, qui dirette da numerosi altri interessati, in relazione alla disponibilità di posti in favore della categoria.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri del commercio con l'estero e della difesa.* - Premesso che, nonostante dopo il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 4 dicembre 1986 (cosiddetto «decreto Formica») le esportazioni di armi siano diminuite, il Governo ha comunque dato ascolto alle lamentele degli operatori che si erano visti bloccare i loro traffici perchè non in regola con quel decreto. Infatti, il 23 giugno 1988 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un decreto del ministro Ruggiero che allunga i termini per la presentazione di documentazione e prevede anche una «equipollente» documentazione, non meglio precisata;

considerato che la questione non è molto chiara, anche perchè in tal modo si sono potute consentire delle esportazioni che diversamente non avrebbero potuto effettuarsi in quanto gli esportatori non erano in regola con il decreto accolto,

l'interrogante chiede di sapere:

quante fossero le esportazioni bloccate dal «decreto Formica»;

quali fossero le ditte implicate;

per quali motivi siano state poi sbloccate;

quali armi, per quali importi e verso quali paesi siano state poi effettuate le esportazioni;

perchè si sia emanato un decreto che, dietro la modifica di un mero meccanismo procedurale, maschera un aggiramento sostanziale del «decreto Formica».

(4-02088)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, cosiddetto «decreto Formica», prevedeva all'articolo 7 che entro 60 giorni decorrenti dal termine di scadenza dell'autorizzazione di esportazione l'esportatore era tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero il formulario di verifica rilasciato dalle competenti autorità del paese importatore ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore.

Il successivo decreto ministeriale 18 giugno 1988 ha apportato un allungamento del termine suddetto a 180 giorni (prolungabili di ulteriori 90): entro tale termine perciò le aziende in possesso di una specifica autorizzazione all'*export* di materiale d'armamento debbono presentare la documentazione attestante l'arrivo a destino del materiale esportato.

Questa modifica si è resa necessaria in quanto i tempi assai ristretti (60 giorni) originariamente previsti dal «decreto Formica» non consentivano in moltissimi casi alle ditte interessate di ottemperare tempestivamente all'obbligo in questione, per cause sovente non imputabili alle stesse (basti pensare alle spedizioni effettuate via mare in prossimità della scadenza delle relative autorizzazioni, per le quali i tempi medi oscillano tra i 60-90 giorni; alle successive operazioni di verifica e controllo effettuate in maniera assai meticolosa da parte del committente estero; alle contestazioni per il rilascio della formale dichiarazione di avvenuta ricezione del materiale, eccetera).

Per il disposto dell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 non possono essere accolte le domande di autorizzazione all'esportazione ed al transito di materiale di armamento presentate da operatori che nella fase esecutiva di precedenti operazioni autorizzate non si siano attenuti alle condizioni ed agli adempimenti ivi previsti.

Tale disposto normativo aveva determinato il fatto che aziende del settore venissero a trovarsi per periodi più o meno lunghi, ma comunque sempre temporanei, nella condizione di non poter ottenere nelle more ulteriori autorizzazioni all'esportazione per materiali di armamento. Risulta, peraltro, difficile predisporre un quadro completo e dettagliato delle varie autorizzazioni all'epoca bloccate per mancata o



tardiva presentazione dei documenti di arrivo a destino. È certo, però, che in tale situazione di estremo disagio era incorsa la maggior parte delle aziende del settore per motivi, si tiene a ribadire, quasi sempre indipendenti dalla volontà delle stesse.

Proprio in considerazione di detti ostacoli oggettivi al completamento dell'operazione il decreto modificativo ha stabilito un termine più lungo per gli adempimenti in questione. Il medesimo decreto ha inoltre previsto la possibilità di una sua limitata proroga, condizionata ad una motivata e documentata richiesta dell'operatore e ad un parere preventivo dell'apposito comitato speciale, nonché la facoltà di presentare una documentazione idonea ed equipollente a quella richiesta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 4 dicembre 1986. A puro titolo di esempio si può citare fra le documentazioni riconosciute equipollenti la polizza di carico (bill of lading) rilasciata dal vettore, dove viene attestato il paese di destinazione della merce.

Si sottolinea, ad ogni modo, che la proroga suddetta può essere concessa solo nel caso in cui, per cause non imputabili all'operatore, risulti impossibile la presentazione dei documenti *ex* articolo 7.

Dalle considerazioni svolte appare chiaro che il decreto ministeriale 18 giugno 1988 ha solamente inteso rendere più rispondente alla realtà operativa l'adempimento di un obbligo previsto dal menzionato «decreto Formica» e mantenuto fermo.

È da rilevare, infine, che tali scadenze temporali, compreso il periodo di proroga, nonché la possibilità di presentare una documentazione equipollente, sono state riprese e confermate dall'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che detta le nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

*Il Ministro del commercio con l'estero*  
RUGGIERO

(13 settembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la nota vicenda dell'amianto ha comportato la chiusura dell'Isochimica di Avellino;

che a tale chiusura ha corrisposto la necessità di mettere in Cassa integrazione guadagni le circa 300 unità lavorative;

che il blocco dell'attività produttiva di scoibentazione dall'amianto delle vetture ferroviarie ha creato problemi ad altre industrie campane legate a questo ciclo di lavoro, con conseguente crisi occupazionale;

che risulta esser vero:

a) che le Ferrovie dello Stato continuano a scoibentare le vetture ferroviarie;

b) che i lavori di scoibentazione sono stati affidati ad alcune aziende del Nord e precisamente:

l'officina Magliola di Santhià;

l'officina San Giorgio di San Giorgio delle Pertiche;

l'officina Fervet di Castelfranco Veneto;

l'officina Costa Masnago di Costa Masnago;

c) che i costi di tali lavori sono lievitati dai circa 36 milioni per vettura ferroviaria ai circa 90 milioni attuali;

d) che l'officina Magliola di Santhià subappalta il lavoro di scoibentazione ad una cooperativa composta da immigrati neri facendo eseguire tale lavoro nelle ore notturne;

e) che tali lavori ricevono una paga di circa 3/4 mila lire all'ora;

f) che la direzione delle Ferrovie dello Stato è a conoscenza di tale situazione alla Magliola,

si chiede di sapere, in caso affermativo:

se le competenti autorità territoriali, insieme agli Istituti di medicina del lavoro, abbiano visionato il ciclo produttivo in modo da tutelare la salute dei lavoratori addetti ed il ciclo di smaltimento dei rifiuti per tutelare la salute dei cittadini;

se, alla luce dei fatti, siano allo studio ipotesi per la riapertura dello stabilimento di Avellino.

(4-04249)

(19 dicembre 1989)

**RISPOSTA.** - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la ditta Isochimica di Avellino e a causa di ritardi, interruzioni ed inaffidabilità delle lavorazioni eseguite, il contratto stipulato con la suddetta ditta è stato rescisso l'11 aprile 1989.

Attualmente i lavori di decoibentazione vengono svolti nell'ambito della riparazione dei rotabili ferroviari, in parte presso le Officine di grande riparazione Ferrovie dello Stato (con le modalità e le cautele previste dalla più recente istruzione al riguardo, le cui procedure di igiene del lavoro sono state verificate con il contributo di consulenti scientifici designati sia dall'ente che dalle organizzazioni sindacali) e in parte affidati alle imprese riparatrici appositamente attrezzate e dotate delle previste autorizzazioni di legge (Magliola, San Giorgio delle Pertiche, Fervet, Avis e Cittadella).

A seguito delle ultime direttive sull'entità degli interventi e sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni il costo delle operazioni è lievitato sensibilmente.

Fra le imprese sopracitate risulta che la Magliola di Santhià, per propri contingenti motivi organizzativi, ha stipulato un contratto con altra ditta per l'utilizzazione temporanea di mano d'opera ad essa occorrente per l'assolvimento al proprio interno delle obbligazioni assunte.

Nella fattispecie non si tratta di subappalto, in quanto l'impresa utilizza semplicemente personale ad essa esterno assicurando che le lavorazioni si svolgano all'interno dei propri impianti specializzati con mezzi, attrezzature e organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore e sotto la sua conduzione, sovrintendenza, sorveglianza e responsabilità.

A termini di contratto con l'ente Ferrovie dello Stato, l'impresa Magliola di Santhià, dichiarando di essere a perfetta conoscenza dei rischi connessi con la manipolazione dell'amianto, si è anche impegnata, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare e far osservare dal personale addetto le norme e disposizioni in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro nonchè ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al riguardo per la prevenzione e protezione della salute del personale stesso.

Il controllo igienico-sanitario sulle modalità di svolgimento del lavoro è di spettanza dell'unità sanitaria locale di giurisdizione la quale ha formulato in proposito dei rilievi a carico dell'impresa Magliola di Santhià a seguito dei quali l'ente, pur non potendo ravvisare, contrattualmente, gli estremi per azioni sanzionatorie nei suoi confronti, ha comunque richiamato la medesima alla scrupolosa osservanza di quanto citato in contratto e delle disposizioni impartite dai competenti uffici delle Ferrovie dello Stato cui è demandato il controllo tecnico delle lavorazioni.

Per quanto riguarda la riapertura dello stabilimento di Avellino, poichè in stato di fallimento, eventuali iniziative dovranno far riferimento al curatore fallimentare.

*Il Ministro dei trasporti*

**BERNINI**

(28 agosto 1990)

**POLLICE.** - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

il raggio d'azione dei radar installati nel poligono di tiro antiaereo dell'Aeronautica sito a Furbara (Roma) durante le esercitazioni di tiro contraereo e le modalità osservate per prevenire incidenti a mare;

se durante i tiri vengano adoperate munizioni calibro 20 millimetri spolettate e se tali munizioni siano residui bellici di origine canadese conservati nel deposito di Orte;

in caso di uso dell'indicato munizionamento, quale sia lo stato di conservazione;

la fabbrica o le fabbriche fornitrici di munizionamento da 20 millimetri usato nelle esercitazioni contraeree;

se negli ultimi 5 anni si siano verificati incidenti, a causa del cattivo stato di conservazione del munizionamento residuo bellico, tecnici nel poligono di tiro di Furbara con conseguenze a carico di militari in servizio e di leva.

(4-04652)

(3 aprile 1990)

**RISPOSTA.** - Il Nucleo sperimentale armamento, che ha sede sul sedime aeroportuale di Furbara, ha la responsabilità addestrativa CAL (Contro aerea leggera) del personale sottufficiale, impiegato nel settore della difesa locale terrestre; tale attività addestrativa viene svolta avvalendosi del poligono dell'Aeronautica militare di Furbara.

Per quanto concerne la sicurezza del poligono, vengono eseguite le procedure usuali previste che stabiliscono, su richiesta dell'Aeronautica militare, l'emissione di ordinanze di sgombero da parte della capitaneria di porto competente (Civitavecchia). Tali ordinanze inibiscono il transito, la sosta e la pesca nella zona identificata ed utile per le esercitazioni che comprende il poligono dell'Aeronautica militare di Furbara e quello dell'Esercito italiano di Santa Severa. L'applicazione

delle ordinanze viene assicurata dall'impiego di natanti dell'Aeronautica militare dell'aeroporto di Furbara e di un natante della capitaneria di porto.

Come ulteriore ausilio di sicurezza vengono impiegate anche vedette con cannocchiali e collegamenti radio con il direttore di tiro.

Dal 1989 è anche installato, per altri scopi, presso la base di Furbara, un radar navale ad impulsi. Esso ha una portata superiore all'area di sgombero, ed è quindi proficuamente impiegato anche per la sorveglianza durante i tiri CAL.

Il munizionamento impiegato nei tiri, in considerazione della sede dove vengono effettuati e della funzione addestrativa, è anche del tipo spolettato ed appartiene a lotti Oerlikon, di origine canadese, antecedenti al 1940, e lotti Bonprini-Parodi-Delfini (BPD) nazionali del periodo 1950-1955. Su tutto questo materiale, conservato nel deposito di Orte, viene effettuato dalla Forza armata un controllo periodico a campione, da parte dei tecnici dei laboratori dell'Aeronautica militare, così come per qualunque altro tipo di munizionamento in carico. In base all'esito di tali controlli viene deciso l'impiego o l'accantonamento dei lotti valutati, nell'ambito delle più restrittive procedure di sicurezza.

Talvolta si sono verificati alcuni incidenti tecnici, presumibilmente dovuti al cattivo funzionamento dell'arma o all'inesatto annastramento delle munizioni, senza che ne siano derivate conseguenze di rilievo a militari in servizio o di leva. Si precisa, inoltre, che attualmente i tiri CAL sono stati sospesi, in attesa degli esiti delle prove tecniche in corso sulle armi ed il munizionamento da impiegare per i tiri dianzi citati.

*Il Ministro della difesa*  
ROGNONI

(17 settembre 1990)

---

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere i motivi che impediscono l'attuazione del decreto del Ministro della difesa in favore del signor Lorenzo Falchi, nato a Torralba (Sassari) il 19 gennaio 1923, in quiescenza dal 1° gennaio 1979, già assistente tecnico principale della Marina e riguardante il passaggio dal quarto al sesto livello delle qualifiche funzionali in attuazione della legge n. 312 del 1980, già registrato dalla Corte dei conti.

(4-04653)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. - La posizione del signor Lorenzo Falchi non può essere definita in quanto dapprima con il decreto-legge n. 191 del 26 maggio 1989 e, successivamente, con il disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, già approvato dal Senato della Repubblica (atto Camera n. 4464) sono stati sospesi, in attesa di ulteriori provvedimenti legislativi, tutti i riconoscimenti di maggiore anzianità per effetto di rivalutazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.

In relazione a tali interventi legislativi la Corte dei conti ha ritenuto opportuno riservarsi di rivedere la questione in sede di sezione di controllo.

*Il Ministro della difesa*

ROGNONI

(17 settembre 1990)

---

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se corrisponda a verità che a bordo del DC-9 Itavia precipitato ad Ustica vi fossero due carabinieri che viaggiavano armati e per motivi di servizio, ed in tal caso, quali fossero questi motivi;

se corrisponda a verità che sia il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, Bucarelli, sia il consigliere istruttore presso il tribunale di Palermo abbiano ricevuto scritti riguardanti l'incompetenza territoriale del primo ufficio e la competenza del secondo, ai sensi degli articoli 42 e 53 del preesistente codice di procedura penale.

(4-04883)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - Effettivamente, nella sciagura aerea avvenuta nel cielo di Ustica perirono due carabinieri.

Si trattava dei giovani Giuseppe Cammarata di San Cataldo (Caltanissetta) e Giacomo Guerino di Palermo, entrambi di 19 anni, in servizio presso il 7° battaglione «Trentino-Alto Adige» di stanza a Laives (Bolzano).

I due militari fruivano di un permesso di 46 ore; non viaggiavano per motivi di servizio; portavano le pistole di ordinanza, come ne avevano facoltà.

Per quanto riguarda i quesiti dell'onorevole interrogante, relativi ad attività di magistrati ordinari, non è possibile dare alcuna risposta da parte del Ministro della difesa, esulando la materia dalla competenza di questo Ministero.

*Il Ministro della difesa*

ROGNONI

(17 settembre 1990)

---

PONTONE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il Ministro del tesoro, rispondendo in data 21 novembre 1988 ad una precedente interrogazione concernente la controversia fra il Banco di Napoli e l'ISVEIMER circa l'«affare Maggiò», ha evidenziato che la Banca d'Italia «ha seguito con particolare attenzione l'evolversi della situazione patrimoniale del Banco, caratterizzata, già da diversi anni, da problematiche d'ordine tecnico e gestionale», l'interrogante chiede di sapere:

1) quali siano quei «fatti che presentavano estremi di reato» che la Banca d'Italia ha riferito all'autorità giudiziaria;

2) come sia stato possibile per il cosiddetto «affare Maggiò» giungere ad un'esposizione debitoria tanto catastrofica;

3) se non si ritenga irrilevante il fatto che il progetto di concordato preventivo per la sistemazione transattiva sia stato approvato all'unanimità dal comitato esecutivo del Banco, previo assenso del servizio legale e di imprecisati professionisti esterni;

4) in particolare, se non si ritenga assurdo parlare di convenienza circa risibili condizioni concordatarie che prevederebbero la riduzione del credito da circa 49 miliardi a 26 miliardi di lire ed addirittura il pagamento in 10 anni con un tasso del solo 5 per cento.

(4-02817)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'esposizione del gruppo Maggiò nei confronti del Banco di Napoli, si fa presente che la Banca d'Italia, interessata al riguardo, ha riferito di non avere ulteriori elementi rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Peraltro, tali elementi sono stati già trasmessi all'onorevole interrogante con nota n. S/167 del 21 novembre 1988, relativa ad altra interrogazione di analogo contenuto.

L'organo di vigilanza ha, soltanto, soggiunto che dall'esito degli accertamenti ispettivi, disposti presso la citata azienda ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, risulta che la posizione del gruppo Maggiò è stata ricompresa tra i crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, comunque, ha recentemente invitato il Banco di Napoli a pianificare lo sviluppo delle proprie attività, anche a livello di gruppo, in modo da mantenere un equilibrio stabile tra crescita dimensionale e capacità di accumulazione.

*Il Ministro del tesoro*

CARLI

(27 agosto 1990)

PONTONE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere se sia possibile che la Società per il risanamento di Napoli, il cui capitale sociale appartiene per il 54 per cento alla Banca d'Italia, imponga cauzioni esose e non previste dalla legge n. 392 del 1978 per regolarizzare contratti di locazione con coloro che occupano appartamenti di proprietà della stessa Società alla data del 31 dicembre 1985.

(4-04676)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto si premette, innanzi tutto, che la Società per il risanamento di Napoli è una società di diritto privato quotata in borsa.

Il consiglio di amministrazione, pertanto, risponde delle autonome iniziative volte alla tutela degli interessi societari, rappresentati, oltre che dalla Banca d'Italia in qualità di azionista di maggioranza, anche da altri 2.000 soci.

La Banca d'Italia, interpellata sull'argomento, ha, comunque, provveduto ad interessare la citata società, che in proposito ha riferito quanto segue.

Nel 1986 il prefetto di Napoli, su richiesta delle organizzazioni sindacali degli inquilini, sollecitò la società ad una sanatoria delle occupazioni abusive verificatesi fino al 31 dicembre 1985, con formale impegno, da parte delle autorità e, soprattutto, dei sindacati inquilini, di contenere il fenomeno delle citate occupazioni.

Al fine di scoraggiare ulteriori cessioni abusive degli alloggi, si concordò, tra l'altro, il versamento di un deposito cauzionale a titolo di penale, che viene incamerato dalla Società in caso di successiva cessione dell'alloggio, ovvero restituito in caso di risoluzione del contratto di locazione.

Poichè la sanatoria del 1985 non ha dato i risultati sperati, il consiglio di amministrazione della Società non ritiene opportuno procedere ad una nuova sanatoria.

*Il Ministro del tesoro*

CARLI

(27 agosto 1990)

SANESI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Considerati i gravi ritardi della regione Toscana nell'adempimento di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge n. 47 del 1985, che dovrebbero garantire la corretta e trasparente politica di pianificazione territoriale, l'interrogante chiede di sapere:

- 1) se sia al corrente di questa situazione circa la regione Toscana;
- 2) quante regioni abbiano, fino ad ora, adempiuto ai loro obblighi;
- 3) quali iniziative ritenga opportune.

(4-03095)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione sopra specificata, si precisa che questo Ministero non ha poteri di controllo diretto sulle concrete attività di pianificazione delle singole regioni e tanto più non dispone di poteri sostitutivi nella stessa materia, in particolare per quanto concerne quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge n. 47 del 1985.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

PRANDINI

(14 settembre 1990)

SARTORI. - *Ai Ministri delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'interrogante è venuto a conoscenza che contribuenti laziali si sono visti recentemente notificare dalle esattorie, su mandato del

centro servizi delle imposte dirette di Roma, cartelle di tasse, gravate di sovrattasse e more, per valori molto elevati, da pagare in unica soluzione in tempi molto ravvicinati;

che a diversi contribuenti, che hanno presentato regolare ricorso ed esibito i cedolini di quietanza per le suddette tasse, pagate nei termini e per gli importi dovuti, è stato comunicato informalmente dal centro servizi delle imposte dirette la non validità, o la dubbia validità, o addirittura il falso dei cedolini postali e la denuncia alla procura della Repubblica di Roma dei loro nominativi per omesso pagamento di tributi;

che risulta all'interrogante che il centro servizi, pur avendo rilevato la predetta irregolarità o falsità, richieda, onde concedere le sospensioni delle riscossioni, delle cauzioni in titoli di Stato, o fidejussione autenticata di istituti di credito, o polizze di fidejussione autenticata di istituti o imprese di assicurazione, e ciò anche nei confronti di contribuenti che hanno presentato denuncia penale, per la falsità delle ricevute in loro possesso, informalmente dichiarata dal centro servizi,

l'interrogante chiede di sapere:

a) l'entità dei fatti e dei contribuenti coinvolti nel distretto laziale;

b) gli accertamenti disposti per appurare se effettivamente le ricevute in possesso dei contribuenti siano false e da chi falsificate;

c) se, invece, non si sia in presenza di smarrimento della documentazione da parte delle esattorie o del centro servizi imposte dirette;

d) se, in altra ipotesi, non si sia in presenza di smarrimento o sottrazione dei certificati di allibramento da parte degli uffici postali;

e) se, e in che misura, risultino coinvolti dipendenti di altre amministrazioni statali o se esistano ipotesi di truffe nei confronti del Ministero delle finanze o dei contribuenti;

f) in quali maniere concrete il Ministro delle finanze intenda sgravare di oneri supplementari i contribuenti in questione che, in sede giudiziaria, riuscissero a provare la loro buona fede e l'estraneità ad eventuali fatti criminosi operati da terzi nei loro confronti o nei confronti del Ministero delle finanze o del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e ciò per non aggiungere al consistente e relevantissimo danno il fatto di dover replicare pagamenti dimostrati e dimostrabili già effettuati, le beffe delle sovrattasse e more, oltre al fatto di dover affrontare lunghi, costosi e difficili *iter* giudiziari e amministrativi.

(4-03924)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - La vicenda oggetto della interrogazione cui si risponde trae origine da una segnalazione con la quale in data 21 settembre 1983 l'esattoria delle imposte dirette di Roma comunicava al centro di servizio delle imposte dirette l'esistenza di 88 certificati di allibramento per i quali non era stato possibile effettuare l'imputazione: trattavasi di bollettini in conto corrente postale di lire 2.000 ciascuno, intestati a soggetti inesistenti, con codice fiscale e numero di contribuente errato.



Ciò dava impulso a una serie di controlli mediante i quali il predetto centro di servizio accertava che tali bollettini erano stati utilizzati da alcuni contribuenti che ne avevano alterato sia l'intestazione che l'importo.

Veniva altresì riscontrato che gli stessi soggetti avevano allegato alle proprie dichiarazioni dei redditi bollettini di versamento per somme che non risultavano pervenute all'esattoria di Roma.

A seguito di tale nuova circostanza il centro di servizio di Roma, con accurato e proficuo lavoro di ricerca, individuava numerosi altri contribuenti che analogamente avevano allegato alle proprie dichiarazioni bollettini di versamenti che non risultavano accreditati presso l'esattoria di Roma e, per ciascuno dei versamenti sospetti, richiedeva alla predetta esattoria di voler comunicare se gli stessi risultassero o meno pervenuti.

Procedeva quindi all'iscrizione a ruolo delle somme che risultavano non versate, concedendo peraltro la sospensione della riscossione, a richiesta degli interessati e previa presentazione, attesa l'entità degli importi e del procedimento penale in atto, di idonea garanzia fidejussoria al fine di salvaguardare il credito erariale.

Di tutte le indagini eseguite è stata resa edotta la procura della Repubblica di Roma.

In ordine ai singoli quesiti formulati dall'onorevole interrogante si precisa quanto segue:

a) i contribuenti interessati sono, allo stato attuale, circa 300 mentre le iscrizioni si riferiscono per la quasi totalità a più anni di imposta ed ammontano complessivamente a circa lire 16.000.000.000 più soprattasse ed interessi;

b) oltre ai riscontri presso l'esattoria, eseguiti dal centro di servizio di Roma, una perizia commissionata dalla procura della Repubblica di Roma al «Laboratorio chimico carte valori e perizie postali» ha confermato che 1014 ricevute di versamento su conto corrente postale n. 1057, intestato all'esattoria di Roma (riferibili ai primi 80 soggetti individuati) tutte recanti l'impronta della stessa macchina timbratrice, risultavano contraffatte poichè l'impronta stessa appariva differente dall'originale sia nelle dimensioni che nell'inchiostro utilizzato;

c) è da escludere che vi sia stato smarrimento della documentazione in quanto i bollettini contraffatti erano tutti allegati alle relative dichiarazioni dei redditi; del pari può escludersi lo smarrimento da parte dell'esattoria in quanto il mancato accertamento si è ripetuto in diversi periodi o per più anni;

d) analogamente deve escludersi che i certificati di allibramento possano essere stati sottratti o smarriti da parte degli uffici postali. Al riguardo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha precisato che la documentazione esistente presso gli uffici postali interessati e la relativa contabilità conservata dal competente centro compartimentale dei servizi di bancoposta sono risultate regolari e complete. Da tali scritture contabili, infatti, si rileva che i bollettini di versamento in parola non sono mai stati accettati dagli uffici postali in questione;

e) l'eventuale coinvolgimento di dipendenti di altre amministrazioni statali dovrà essere accertato dall'autorità giudiziaria ordinaria alla

quale è stata presentata denuncia anche da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, mentre l'ipotesi di una truffa nei confronti dell'erario emerge di già dall'acclarata esistenza dei bollettini contraffatti. Per quanto riguarda eventuali truffe nei confronti dei contribuenti, si ritiene che tale circostanza debba essere di volta in volta accertata dalla locale procura della Repubblica.

A fronte di tale complessa situazione questa amministrazione non mancherà di porre in essere ogni consentita iniziativa diretta a salvaguardare la posizione dei contribuenti che risulteranno non colpevoli delle irregolarità accertate in base all'esito dei giudizi penali ancora in corso.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

SPOSETTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che un fulmine ha seriamente danneggiato il campanile della chiesa di Sermugnano, nel comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), risalente al XVII secolo, l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per ripristinare il campanile e difendere un bene di così significativo valore storico;

se esista un programma di interventi per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale dei piccoli centri della provincia di Viterbo.

(4-04890)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che l'immobile in argomento fu oggetto di un'ordinanza del soprintendente per i beni ambientali ed architettonici del Lazio in data 1° luglio 1985 notificata il 25 luglio 1985 con la quale veniva imposto al proprietario di intraprendere l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, considerate le precarie condizioni di conservazione del tetto e del campanile della chiesa di San Silvestro in Sermugnano. A seguito della dichiarazione della proprietà attestante l'impossibilità finanziaria ad eseguire i suddetti lavori, il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio ha redatto, in data 9 marzo 1985, una perizia di spesa di lire 60.000.000, per lavori di sistemazione del tetto e del campanile, interventi ai quali ha collaborato, per la parte artistica, la predetta soprintendenza.

In merito al secondo punto si fa presente che il Ministero per i beni culturali e ambientali nella sua programmazione annuale inserisce anche interventi relativi ai monumenti della provincia di Viterbo, ma compatibilmente con le esigue risorse di cui dispone può prendere in considerazione un ridottissimo numero di monumenti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
FACCHIANO

(8 agosto 1990)

TRIPODI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che, prima del varo del decreto fiscale di fine anno, l'assegnazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie agevolate era fuori dal campo di applicazione dell'IVA ed assoggettata alla tassa fissa di registro, peraltro inferiore a quella ordinaria, in applicazione della cosiddetta «legge Formica»;

che il decreto, reiterato e convertito in legge, ha fissato invece l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per questo tipo di cessioni, stabilendo che l'IVA e l'imposta di registro possono essere applicate solo in alternativa, poichè quando si applica l'IVA il tributo di registro passa a tassa di registrazione in misura fissa;

che la detta normativa pone il dubbio interpretativo in ordine al periodo transitorio dalla data di approvazione della legge di conversione al 1° agosto, termine fissato per l'applicazione del nuovo regime IVA,

l'interrogante chiede di sapere se con il decreto si sia voluto far rivivere l'imposta di registro per il periodo transitorio per farla poi cadere all'entrata in vigore del nuovo regime, oppure se il Governo abbia inteso colpire fiscalmente gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative edilizie.

(4-03429)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - Le ragioni poste alla base dell'attuale regime tributario delle assegnazioni di case di abitazioni fatte ai soci delle cooperative edilizie popolari ed economiche vanno solo ricercate nell'indifferibile processo di armonizzazione delle normative fiscali dei paesi membri della Comunità europea.

Tali più vaste finalità hanno reso necessario ricondurre nel loro naturale alveo fiscale, e cioè nell'IVA, tutti gli atti relativi alle assegnazioni in parola.

Pertanto con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed integrato dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, è stata sancita, a partire dal 1° gennaio 1990, l'imponibilità IVA, nella misura del 4 per cento, delle assegnazioni di abitazione non di lusso effettuate dalle cooperative edilizie nei confronti dei loro soci.

In relazione, infine, a specifici dubbi avanzati dall'onorevole interrogante si fa presente che, essendo stato differito al 1° gennaio 1990 il termine di applicazione della nuova disciplina, tutti gli atti di assegnazione effettuati prima di tale data sono da ritenersi esclusi dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

VIGNOLA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che un grave e increscioso episodio, verificatosi alcuni giorni or sono a Palazzo Taverna, ha determinato il danneggiamento, forse

irreparabile, di almeno 500 preziosi volumi della biblioteca dell'antica e gloriosa Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI) fondata da Umberto Zanotti Bianco e da Giustino Fortunato;

che tale episodio richiama attenzione e preoccupazione sulle condizioni di pericolo cui sono esposti sia l'inestimabile patrimonio culturale e storico di oltre 30.000 volumi, di carte di notevole interesse, di quadri e suppellettili preziosi della detta Associazione, sia lo stesso Palazzo Taverna di grande valore artistico e storico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare per garantire la sicurezza di tale patrimonio nazionale e per restituire tranquillità e fiducia a quanti, malgrado tutto, restano fedeli e rispettosi amanti delle più gloriose tradizioni culturali e di lotta meridionalistica del nostro paese.

(4-05039)

(6 luglio 1990)

RISPOSTA. - In seguito alla segnalazione del presidente dell'ANIMI, locatario dell'interno XXXIII di Palazzo Taverna, la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma ha effettuato un sopralluogo atto a verificare lo stato dei luoghi.

Constatato il danno subito a causa delle infiltrazioni d'acqua, dovute a perdite del discendente di un bagno soprastante, e constatata anche la presenza di lesioni sulle murature, si è diffidata la proprietà, società Giordana, ad eseguire, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con la massima urgenza, i lavori di restauro e consolidamento statico dell'immobile in questione, sottoposto a vincolo monumentale ai sensi della predetta legge n. 1089 del 1939 onde evitare l'avanzamento dello stato di degrado ed assicurare la pubblica incolumità.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*

FACCHIANO

(11 settembre 1990)

VISCA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che gli inidonei sono una categoria di agenti delle Ferrovie dello Stato, provenienti da settori tecnici, i quali, a seguito di giudizio medico-aziendale, non risultano più idonei a svolgere l'originario servizio;

che attualmente questi dipendenti sono utilizzati, spesso da anni, nel settore uffici, oppure in altro settore tecnico per il quale presentino una adeguata idoneità;

che l'esercizio ferroviario, cioè i settori tecnici del servizio ferroviario, richiede per ragioni di sicurezza una elevata idoneità fisica da parte degli addetti che può, quindi, essere perduta con relativa facilità;

che, dunque, non si può pensare di risolvere il problema degli inidonei, endemico nell'organizzazione ferroviaria, con un unico provvedimento di carattere, tra l'altro, punitivo;

che l'inidoneità può dipendere da cause di servizio o comuni a seconda che l'invalidità presentata dal dipendente possa imputarsi o meno ad una malattia oppure ad incidenti di servizio;

che si reputa che l'età media degli inidonei si aggiri attorno ai 38 anni: non si può, dunque, pensare di prepensionare autoritativamente soggetti dotati di un'anzianità di servizio così esigua e di una ancora ampia residua capacità di lavoro;

che un'operazione di questo tipo, a fronte di un modesto risparmio per l'ente, comporta comunque un onere permanente a carico del bilancio dello Stato, non compensato da alcuna controprestazione di carattere produttivo;

che pensionati di così giovane età diventerebbero necessariamente preda del lavoro nero: non si può infatti pensare che possano accontentarsi di un minimo pensionistico o poco di più;

che il disordine già esistente sul mercato del lavoro verrebbe incrementato;

che numerosi ferrovieri inidonei, allarmati da voci e documenti talvolta tendenziosi, hanno intrapreso a tutela della propria posizione le seguenti iniziative:

1) attivazione di un contenzioso presso le preture del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del servizio svolto ed il conseguente inquadramento all'interno dei ruoli delle Ferrovie dello Stato (cambi di qualifica in parallelo, cioè in conformità alle mansioni effettivamente svolte);

2) comunicazione telegrafica ai capigruppo della Commissione trasporti della Camera dei deputati e del Senato, ai rispettivi Presidenti e ai Presidenti delle Commissioni lavoro ed affari costituzionali con il seguente testo: «Comitati personale Ferrovie dello Stato inidoneo chiedono urgente tutela politica contro provvedimento esodo coattivo proposto da comitato straordinario et da Ministero trasporti»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il prepensionamento, purchè volontario, possa essere accettato nei confronti degli inidonei, così come del personale idoneo: anzi si può sostenere che, quanto più ampie saranno le possibilità offerte in tal senso ai lavoratori, tanto più facile sarà ottenere in modo equo ed indolore quello sfoltoimento dei ruoli ferroviari richiesto dall'ente Ferrovie dello Stato;

se non ritenga opportuno, al fine di favorire il prepensionamento, creare formule incentivanti, quanto meno simili a quelle di altri settori del mondo del lavoro e comunque, nell'ipotesi di prepensionamento coattivo, respingere la proposta dell'ente relativa al pagamento da parte dei lavoratori, sottoposti ad esodo forzoso, della parte di spettanza dei contributi che si riferiscono all'aumento di servizio concesso;

se non ritenga infine opportuno, nel caso l'ente pretendesse comunque di fare a meno di questa categoria di lavoratori, fornire a questi stessi lavoratori, oltre allo strumento del prepensionamento volontario, quello della mobilità esterna, trasferendo i lavoratori ancora in grado di cambiare lavoro per ragioni di età e di efficienza fisica ad altre amministrazioni. Si tratta d'altra parte di lavoratori immessi nei ruoli delle Ferrovie dello Stato a seguito di superamento di concorso

pubblico e che in conseguenza di anni di esperienza lavorativa hanno acquistato interessanti professionalità.

Occorre inoltre sempre ricordare che ci troviamo di fronte ad una categoria di ex dipendenti pubblici, la quale però conserva in base alla legge n. 210 del 1985 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro quasi integralmente il trattamento normativo precedente. La categoria, allo stato attuale, gode di un'ampia tutela giuridica, soprattutto in tema di stabilità nel posto di lavoro, fornita da fonti autorevoli (si veda la citata legge n. 210 del 1985 e il contratto collettivo nazionale di lavoro), che, qualora venisse violata, potrebbe attivare un contenzioso individuale difficile e di ampie proporzioni.

(4-03552)

(28 giugno 1989)

RISPOSTA. - Si fa presente che con la legge 7 giugno 1990, n. 141 è stato previsto il prepensionamento volontario agevolato in favore di tutto il personale ferroviario idoneo e non idoneo, consistente nella valutazione di un maggior servizio fino ad un massimo di 7 anni ai fini previdenziali e pensionistici e con la previsione dei relativi contributi a carico dell'ente Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la mobilità dell'ente Ferrovie dello Stato verso altre amministrazioni dello Stato, le disposizioni relative, contenute nel decreto del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60-bis dell'8 agosto 1989, non prevedono esclusioni di alcun genere.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(6 settembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che da anni migliaia di contribuenti della provincia di Bari attendono di poter riscuotere i rimborsi IRPEF, si chiede di conoscere:

il motivo per cui le intendenze di finanza di Bari e lo stesso ufficio delle imposte dirette, anzichè adottare (doverosamente) il sistema cronologico, più giusto e più legale, usino il sistema (clientelare) della selezione;

se tale sistema «selettivo» sia previsto da qualche disposizione, se sia usato anche dalle altre intendenze di finanza esistenti, quale sia il criterio con cui viene comunque attivato a Bari.

(4-00474)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Si rileva, preliminarmente ed in via generale, che ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai rimborsi IRPEF si provvede mediante procedura automatizzata e solo dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la quale viene eseguita per periodi di imposta e con cadenza temporale correlata alla entità delle dichiarazioni relative a ciascun periodo.

È chiaro quindi che la effettuazione dei rimborsi della specie risenta dei tempi di lavorazione delle dichiarazioni dei redditi e di esecuzione delle singole fasi dell'anzidetta procedura automatizzata, per cui dal punto di vista tecnico non è consentito dall'amministrazione operare una selezione dei rimborsi da effettuare.

Per le partite di rimborso, che, per incompletezza di dati, rimangono escluse dalla procedura automatizzata e per i rimborsi IRPEF a tassazione separata si procede, invece, con procedura manuale, consistente nella formazione di proposte di rimborso da parte dell'ufficio delle imposte dirette e nell'emissione del relativo ordinativo di pagamento da parte dell'intendenza di finanza.

L'esecuzione di tali rimborsi, che normalmente avviene secondo il metodo cronologico di protocollazione delle pratiche, risente notevolmente della esiguità dei fondi stanziati negli appositi capitoli del bilancio dello Stato e pertanto i rimborsi in parola spesso subiscono considerevoli ritardi.

Per quanto concerne in particolare la situazione dei rimborsi da eseguire nella provincia di Bari, si rileva che i ritardi lamentati sono strettamente connessi con i tempi richiesti dalle procedure innanzi illustrate. Allo stato, infatti, risultano eseguiti, in tutti gli uffici della citata provincia, i rimborsi originati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1985 mentre sono in via di ultimazione quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1986.

Con la recente istituzione del centro di servizio di Bari i tempi di emissione dei rimborsi in questione verranno ad essere accelerati anche in previsione di una procedura automatizzata per l'effettuazione dei rimborsi sinora eseguiti manualmente.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(5 settembre 1990)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i comuni sono finanziati dallo Stato per assicurare servizi ad essi demandati;

che gli stessi versano in grosse difficoltà economiche per effetto dei tagli finora subiti;

che si prospettano per i cittadini nuove imposte per finanziare i comuni;

che i comuni sono soggetti passivi per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con eccezione per i servizi a domanda individuale (colonie, corsi per formazione sportiva, uso degli impianti sportivi, mattatoi, refezione scolastica, trasporti carni macellate, eccetera);

che lo Stato recupera sotto forma di IVA parte delle somme erogate ai comuni;

che nella prossima legge finanziaria sono previsti ulteriori tagli per i finanziamenti ai comuni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di esentare i comuni

dall'obbligo di corrispondere l'IVA con eccezione per i servizi a domanda individuale.

(4-02196)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'occasione torna a ribadirsi un principio più volte puntualizzato da questo Ministero circa i presupposti giuridici posti alla base della soggettività passiva dei comuni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Una ricerca in tal senso non può prescindere dalla VI direttiva comunitaria che considera soggetto passivo ai fini IVA chiunque esercita in modo indipendente ed in qualsiasi luogo una delle attività economiche, collegate al settore della produzione, del commercio, dei servizi, così come qualsiasi soggetto che, seppure a titolo occasionale, effettua operazioni relative alle predette attività.

È di tutta evidenza, quindi, come l'indirizzo della direttiva comunitaria è in origine il più ampio possibile, volendo ricomprendere tra i soggetti passivi tutti quei soggetti che svolgono comunque una attività economica a prescindere dalla circostanza del perseguimento di finalità più o meno lucrative.

Orbene tale principio informatore, anche se indirettamente, è stato recepito dal legislatore nazionale nella stesura dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, che individua i soggetti passivi dell'imposta.

Pertanto, pur riconoscendo nell'attività economica posta in essere da un ente pubblico nell'esercizio di una «pubblica autorità» un limite alla soggettività passiva, non può non sottolinearsi come il legislatore fiscale con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 abbia inteso limitare a settori molto ristretti e ben individuabili l'area di esenzione dal tributo. In tale ottica si è premunito di dichiarare esenti - al fine di evitare la tassazione in presenza del requisito soggettivo - il servizio postale (articolo 10, n. 16), i servizi di riscossione dei tributi (articolo 10, n. 5), le prestazioni inerenti le visite a musei, gallerie, eccetera (articolo 10, n. 22).

In conclusione, alla luce delle considerazioni dianzi esposte, deve intendersi esclusa l'esistenza del requisito soggettivo agli effetti dell'IVA nei confronti degli enti pubblici nei soli casi in cui essi svolgono un'attività economica in regime di puro ed esclusivo diritto amministrativo, mentre va riaffermata ogni qual volta l'ente pone in essere, anche nella sua veste pubblicistica, rapporti di natura privatistica.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(6 settembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con nota (lettera raccomandata in data 10 settembre 1988) del legale di fiducia, la segreteria provinciale del Movimento sociale italiano segnalava all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Ancona



ed al Ministero delle finanze - direzione generale delle imposte indirette, l'erronea applicazione dell'imposta di consumo da parte dell'Italgas - concessionaria dell'erogazione gas in Macerata - per violazione del decreto-legge n. 9 del 15 gennaio 1988;

che tale violazione, documentalmente provata, consiste in una imposta di consumo di lire 40 al metro cubo anzichè di lire 30, in quanto per il criterio normativo della prevalenza, essendo il richiamato decreto-legge entrato in vigore il 16 gennaio 1988, è di tutta evidenza che il periodo dal 9 dicembre 1987 al 15 gennaio 1988 consta di 36 giorni, mentre sono soltanto 22 i giorni che corrono dal 16 gennaio 1988 al termine del periodo di «lettura» (ovvero l'8 febbraio 1988) sul quale, pertanto, doveva essere applicata la precedente tariffa di lire 30 al metro cubo;

che inconfutabile appare essere stato posto a carico dell'utenza un sovrapprezzo non dovuto di lire 10 al metro cubo (oltre lire 1,8 di IVA),

l'interrogante chiede di conoscere notizie in merito ai motivi per i quali gli organi statali officiati non hanno sentito il dovere di corrispondere ad una segnalazione di violazione di legge ed inoltre quali provvedimenti si intenda adottare affinché detto reato venga represso e soprattutto se si intenda disporre la restituzione agli utenti di quanto l'Italgas ha indebitamente sottratto loro.

(4-02498)

(23 novembre 1988)

RISPOSTA. - Il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Ancona, all'uopo interpellato, ha fatto sapere che la società Italgas, nel procedere alla fatturazione del bimestre gennaio-febbraio 1988, avrebbe adottato il criterio della prevalenza dei consumi non per singolo utente, ma per la globalità degli utenti, con conseguente addebito di maggiore imposta.

Il succitato organo tecnico ha pertanto invitato la società Italgas a provvedere al rimborso di tale maggiore imposta applicata agli utenti interessati dalla predetta fatturazione.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(6 settembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in data 3 marzo 1988 «La Gazzetta del Mezzogiorno», a lettere cubitali, riportava: «Presto risolti i nodi del cavalcaferrovia» a Trani (Bari);

che in un incontro dell'epoca, infatti, l'ANAS di Bari aveva dato sostanziali assicurazioni che in tempi brevi (figuriamoci se i tempi fossero stati «lunghi»...) la situazione di oggettivo pericolo sarebbe stata rimossa;

che è trascorso più di un anno, ma nessun intervento è stato effettuato e i cittadini tranesi continuano a rischiare la vita quando percorrono quel tratto di strada ove mancano l'illuminazione, le corsie

riservate ai pedoni, gli attraversamenti pedonali e gli svincoli dell'asse attrezzato sono pericolosissimi;

che se ne deve dedurre che la zona compresa fra via Maria Antonietta di Francia e il nuovo cavalcavia che immette su via Istria è stata dimenticata dai dirigenti dell'ANAS e deve rimanere «zona a rischio»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quali motivi, nonostante formali assicurazioni, l'ANAS di Bari, non abbia ancora provveduto con opportuni interventi, a rimuovere tutti i pericoli su una strada che attraversa una zona abitata ad altissima densità;

2) se non sia il caso di intervenire, comunque, con urgenza, affinché vengano almeno realizzati gli attraversamenti pedonali e le corsie riservate ai pedoni;

3) quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quei dirigenti dell'ANAS di Bari che si lasciano andare a facili promesse ma non risolvono mai le questioni.

(4-03388)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che l'ANAS ha già predisposto apposite perizie che sono state approvate in sede periferica, miranti a dotare il cavalcavia dell'area di svincolo tra la strada statale n. 16 «asse attrezzato» e la strada statale n. 378 (tratto contiguo alla città di Trani) di una corsia pedonale e di un adeguato impianto d'illuminazione.

Tali perizie sono attualmente all'esame dell'Azienda che le sottoporrà al consiglio di amministrazione tenuto conto delle priorità degli interventi in relazione alle limitate disponibilità di bilancio.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

PRANDINI

(14 settembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che per la vastità del territorio edilizio urbano, rurale e commerciale dei comuni del nord-barese che contano una popolazione complessiva di circa 400.000 abitanti si ritiene di istituire sedi distaccate degli uffici tecnici erariali e IVA;

che si riscontra una crescente pericolosità del traffico da e per Bari, come anche recenti accadimenti luttuosi stanno a dimostrare, e che vi è la decisione di far circolare le auto a targhe alterne nel capoluogo pugliese;

considerato:

che le odierne tecnologie permettono soluzioni di decentramento delle banche dati;

che è stata avviata da parte del Ministero delle finanze la meccanizzazione a mezzo video-terminali dell'ufficio tecnico erariale di Bari,

L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, per agevolare le popolazioni del nord-barese, istituire presso i comuni di Andria, Trani, Bisceglie, Corato, Barletta, Minervino, Spinazzola, Ruvo di Puglia e Canosa di Puglia distaccamenti dell'ufficio tecnico erariale, collegati con la sede di Bari con due video-terminali (uno per i terreni e uno per i fabbricati) e distaccamenti dell'IVA, uno all'ufficio registro di Trani e l'altro all'ufficio registro di Barletta.

(4-04291)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si fa presente in via preliminare che, pur tenendosi conto delle particolari esigenze dei comuni segnalati, non è tuttavia possibile l'apertura di sedi distaccate dell'ufficio tecnico erariale. Ciò in quanto la vigente normativa - articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito dalla legge 5 gennaio 1938, n. 9 - prevede l'istituzione di tali uffici nei soli capoluoghi di provincia.

I comuni in argomento potranno ad ogni modo, collegarsi con l'ufficio tecnico erariale di Bari a mezzo di terminali, appena sarà reso operante l'apposito provvedimento che è stato già predisposto e che attualmente è in corso di perfezionamento.

Per quanto concerne l'istituzione di sedi distaccate degli uffici IVA presso gli uffici del registro di Trani e di Barletta si fa presente che il problema relativo alla determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici in parola troverà adeguata soluzione non appena sarà definitivamente approvato il disegno di legge sulla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Si assicura che, in quella occasione, sarà attentamente esaminata la proposta formulata.

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

(6 settembre 1990)

---